

**CO.A.B.SE.R.**

**CONSORZIO ALBESE – BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI**

**Sede: COMUNE DI ALBA**

**Rep. n. 112**

**OGGETTO: Addendum del contratto di servizio ad oggetto  
“ricognizione degli obblighi e contratto di  
servizio per la gestione degli impianti destinati  
al servizio di raccolta, trattamento, recupero e  
smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana”  
contratto sottoscritto in data 21 febbraio 2017  
testo integrato e coordinato a seguito  
dell’addendum in data 22 dicembre 2020.**

**SOCIETÀ AFFIDATARIA “IN HOUSE PROVIDING” –**

**CONTRATTO DI SERVIZIO: S.T.R. S.R.L. SOCIETA’**

**TRATTAMENTO RIFIUTI.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L’anno duemilaventuno, addì quattro del mese di agosto,  
negli Uffici sede del CO.A.B.SE.R. – Consorzio Albese –  
Braidese Servizi Rifiuti.

Avanti di me D’AGOSTINO dott. Francesco, Segretario  
del CO.A.B.SE.R. – Consorzio Albese – Braidese Servizi Rifiuti,  
autorizzato per legge a ricevere gli atti del Consorzio stesso,

senza assistenza di testi per espressa e concorde rinuncia dei  
comparenti, col mio assenso si sono personalmente costituiti:

- **DACOMO Giuseppe**, nato a Bra (CN) il 24 settembre 1963 (C.F. DCMGPP63P24B111H) il quale interviene nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante del CO.A.B.SE.R. – Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, debitamente autorizzato con la deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 8 del 30 luglio 2021, con sede legale in Alba (CN), Piazza Risorgimento 1, Codice Fiscale 90011440048 e Partita I.V.A. 02298440047;
- **CASTELLENGO Carlo**, nato ad Alba il 10 gennaio 1941, (C.F. CSTCRL41A10A124E), residente ad Alba (CN), Località Altavilla n. 40, Presidente e Legale Rappresentante della S.T.R. S.R.L. Società Trattamento Rifiuti, debitamente autorizzato con la deliberazione dell'Assemblea dei soci del 30 luglio 2021, con sede legale in Alba (CN) Piazza Risorgimento n. 1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02996810046.

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono personalmente certo e faccio fede, mi richiedono di dare atto di quanto segue:

PREMESSO CHE:

In data 21 febbraio 2017, è stato sottoscritto il Contratto di servizio tra il Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti e la S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l., avente ad oggetto la "ricognizione degli obblighi e contratto di servizio per la gestione degli impianti destinati al servizio di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana", previe le deliberazioni delle Assemblee del CO.A.B.SE.R. così come della STR in data 13 febbraio 2017.

Il predetto contratto di servizio è stato integrato come da addendum stipulato in data 22 dicembre 2020.

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea del CO.A.B.SE.R. in data 30 luglio 2021, il cui testo è qui allegato e i documenti ivi citati.

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea della STR S.r.l. in data 30 luglio 2021, il cui testo è qui allegato e i documenti ivi citati.

Dato atto che il processo di adeguamento e trasformazione del Co.A.B.Se.R. in Consorzio sub ambito di Area Vasta previsto dalla L.R. 1/2018 in corso sarà portato a compimento a seguito conclusione del procedimento per il completamento dell'attività di trasferimento e accorpamento alla Società STR nei termini esposti nel deliberato.

A tali fini occorre procedere immediatamente alle operazioni amministrative e tecniche necessarie a consentire il rispetto delle tempistiche complessivamente deliberate per rispettare la L.R. 1/2018.

Tutto ciò premesso, le Parti, dando seguito alle deliberazioni assembleari citate stipulano il presente addendum per l'adeguamento e l'aggiornamento del contratto di servizio in oggetto, sottoscritto in data 21 febbraio 2017 e integrato in data 22 dicembre 2020, come di seguito stabilito.

1) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente addendum.

2) Alle premesse:

- al nono capoverso, la parola "*nonostante*" è sostituita dalle parole "**anche in seguito al**", la preposizione "*a*" della seconda riga è sostituita con l'articolo "*l*", le parole "*si è*" sono sostituite dalla parola "**hanno**", sono soppresse le parole da "*poiché*" fino a "*inadempimento*", dopo la parentesi è inserita la subordinata temporale "**successivamente ottimizzato anche in occasione dell'adeguamento dello statuto di S.T.R.**";

- al decimo capoverso, il verbo "*continua*" è sostituito con il verbo "**ha continuato**";

- l'undicesimo capoverso è soppreso;

- al duodecimo capoverso, il verbo "è" è sostituito con il verbo "è stato" e dopo la parola "servizio" è aggiunta la subordinata finale **"per tenere conto dell'intervenuta evoluzione normativa e organizzativa del settore mediante la stipulazione del contratto in data 21 febbraio 2017"**;

- sono introdotti i capoversi decimoterzo, decimoquarto, decimoquinto, decimosesto, come segue:

- **"Vista la L. Regione Piemonte 10 gennaio 2018 s.m.i. recante *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000 n. 44 e 24 maggio 2012 n. 7"***;

- **"Vista la L. Reg. Piemonte 16 febbraio 2021 n. 4 recante *"Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018 n. 1"***;

- **"Richiamata la deliberazione n. 5 del 15 luglio 2020 dell'Assemblea Consortile dell'Ente avente ad oggetto: *"<<Contratto di servizio tra il Co.A.B.Se.R. e la S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l. ad oggetto <ricognizione degli obblighi e contratto di servizio per la gestione degli impianti destinati al servizio di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana>. Adeguamento dell'affidamento e quindi del contratto di servizio conseguente ai programmi e agli investimenti operati e operandi da STR>>"* e la conseguente integrazione**

del contratto di servizio regolarmente stipulata in data 22 dicembre 2020;

-“Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Consortile dell’Associazione Ambito Cuneese Ambiente – A.A.C. di cui al verbale n. 12 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto *“rinnovo ricognizione, presa d’atto, riconoscimento e approvazione degli affidamenti esistenti nell’ambito CN 3”*, che anche con riferimento al Bacino Albese-Braidese e all’affidamento in capo a S.T.R. ha statuito *“di prendere atto degli affidamenti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica esistenti nell’ambito ... e procederne all’approvazione, riconoscendo la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento nazionale ed europeo per la forma di affidamento prescelta, nonché degli obblighi di servizio pubblico riscontrabili nella gestione dei citati servizi pubblici, come specificato in premessa”*;

3) All’art. 1 “Oggetto”:

- al comma 1, dopo la parola “Gestore” e il segno di punteggiatura “-”, le parole *“della gestione”* sono soppresse e in luogo sono inserite le seguenti:

*“del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani come previsto dalla legislazione vigente e dall’autorità di*

**regolazione per energia reti e ambiente – di seguito anche ARERA – ovvero“;**

dopo la parola “Gestore” ed il segno di punteggiatura “,” è inserito il periodo:

**“intendendosi compresi anche i servizi di spazzamento e lavaggio, rapporto con l’utenza e di gestione tariffaria”;**

- al comma 4, il verbo “*assumerà*” è sostituito con “**assume**”.

4) All’art. 2 “Durata e Servizi”:

- al comma 2, fra le parole “*servizio di gestione*” e “*dei rifiuti*” è inserito l’aggettivo “**integrata**”.

- dopo il comma 3 è inserito il seguente:

**“4. il Gestore provvede all’erogazione dei servizi all’utenza in conformità all’art. 4 dello Statuto societario, secondo le modalità disposte dall’Ente affidante. Qualora tali modalità prevedano l’attivazione di un esercizio diretto – con risorse del Gestore ed eventuali investimenti – questa avviene previa la valutazione di congruità dei Comuni soci interessati”.**

- al già comma 4, è modificata la numerazione in “5” e fra le parole “*servizio*” e “*rifiuti*,” sono inserite le seguenti “**integrato di gestione dei**”; indi sono soppresse le parole: “*come la progettazione e la realizzazione di opere, studi e ricerche*,” ed è inserita la subordinata relativa:

**“per cui si intendono ricomprese tutte le attività gestionali previste dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), fatto salvo per quanto residua ai Comuni in forza delle norme vigenti”.**

5) All’art. 3 “Qualità dei servizi”, al comma 3 dopo le parole **“all’utenza”** si aggiunge: **“e cura gli adempimenti in tema di trasparenza previsti da ARERA, assumendo il ruolo di interlocutore unico nei confronti dell’utenza, fatta eccezione per quanto residua ai Comuni in forza di disposizioni legislative.”**

6) All’art. 4 “Corrispettivi”, al comma 1 dopo le parole **“contributi CONA”** la subordinata **“da trasferire al Co.A.B.Se.R,”** è soppressa e dopo la parola **“investimenti”** si aggiunge: **“nel rispetto della regolamentazione di ARERA”.**

7) All’art. 6 “Programma degli investimenti e Piano economico finanziario” dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: **“5. Il Gestore predispone, mediante l’approvazione dell’Assemblea, il Piano finanziario del servizio integrato di ciascun Comune, comprensivo anche della quota parte di costi che residuano in capo al singolo Comune, per sottoporlo, per quanto di competenza, agli Enti preposti alla validazione e approvazione dello stesso in ragione del**

**percorso procedimentale previsto dalla legge e secondo la regolamentazione di settore”.**

8) All’art. 7 “Impianti, reti e altre dotazioni”, al comma 3 le parole *“in ragione della loro vita utile, secondo”* sono sostituite con la parola **“tramite”**.

9) All’art. 8 “Gestione a terzi”, al comma 1 dopo le parole *“delle altre dotazioni,”* sono aggiunte le parole **“ovvero dei servizi all’utenza,”**, il contenuto del comma 2 è soppresso è sostituito con il seguente:

**“2. Il Gestore subentra al Co.A.B.Se.R. negli affidamenti a terzi dei servizi e forniture attinenti il presente contratto”.**

10) All’art. 9 “Obblighi d’informazione e controllo dei Comuni” dopo il comma 3 è introdotto il seguente:

**“4. Restano salvi gli obblighi di legge di S.T.R. nei confronti dell’Ente affidante”.**

11) All’art. 10 “Inosservanza degli obblighi contrattuali” il comma 1 dopo l’incipit *“Salvo il risarcimento del maggiore danno”* è sostituito come segue:

**“sono previste le seguenti penalità per il ritardo dell’adempimento di S.T.R. rispetto al termine indicato in convenzione o il diverso termine previsto dall’Ente affidante e dal Gestore per iscritto con riferimento ai seguenti specifici obblighi di convenzione:**

- a) ritardo adeguamento della Carta dei Servizi di cui all'art. 3 rispetto al termine convenuto fra l'Ente affidante ed il Gestore per iscritto prima della scadenza: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
- b) ritardo adempimento obblighi di informazione di cui all'art. 9.1: € 50,00 (cinquanta/00) a partire dalla scadenza del termine di preavviso previsto dall'art. 9.1.;
- c) ritardo adempimento obblighi di informazione di cui all'art. 9.2.: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo fissato dall'Ente richiedente;
- d) con riferimento specifico alla gestione degli ecosportelli: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di chiusura rispetto all'orario di apertura al pubblico.

Restano salve le altre penalità relative ai singoli servizi in capo a S.T.R. nel contesto della gestione integrata dei rifiuti per le quali Ente affidante e Gestore provvedono ad effettuare una complessiva ricognizione e razionalizzazione entro 180 giorni dall'integrazione del contratto di servizio con la presente clausola".

-dopo il comma 4 è introdotto il seguente:

"5. Gli importi delle penali applicate dal Co.A.B.Se.R. al Gestore per l'inosservanza alle presenti disposizioni, sono accantonati mediante istituzione di apposito fondo secondo

**modalità stabilite dall'Ente affidante e destinate all'impiego per i servizi di cui alla presente convenzione".**

12) All'art. 11 "*Controversie tra soggetto Gestore e soggetto affidante*", il contenuto del comma 1 è sostituito con il contenuto del comma 2 e viceversa come segue:

**1.L'erogazione del servizio non può essere sospesa in pendenza di lite.**

**2.Per le controversie sull'interpretazione e sull'esecuzione del contratto, le parti s'impegnano a tentare la composizione bonaria della lite.**

- dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

**"3. A fini della gestione dei controlli e delle controversie di cui alla presente convenzione, l'Ente affidante si riserva di attivare l'istituzione del Comitato di Controllo e Gestione delle controversie (COGECO), che è costituito ed opera secondo le regole di cui al presente articolo e si scioglie automaticamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 2.1.**

**4. – Il Comitato di Gestione è sempre presieduto dall'Ente affidante e consta almeno di 5 (cinque) componenti così individuati;**

**a)1 (uno) Presidente, nominato dall'Ente affidante;**

**b)1 (uno) componente, nominato da S.T.R.**

**c)3 (tre) componenti, così prescelti:**

**-1 (uno) membro designato dai Comuni interessati di dimensione demografica inferiore a 2.000 abitanti;**

**-1 (uno) membro designato dai Comuni di dimensione demografica compresa tra 2.001 e 8.000 abitanti;**

**-1 (uno) membri sono designati dai Comuni di dimensione demografica superiore a 8.000 abitanti.**

**5. - Le persone fisiche chiamate a comporre il COGECO possono essere sostituite in qualsiasi momento dalla Parte che ha operato la nomina con comunicazione scritta. I componenti di cui alla lett. c) restano in carica per una durata massima di tre anni. Al momento della scadenza i componenti di cui alla lett. c) possono essere confermati per ulteriore mandato.**

**6. - Il COGECO si riunisce con cadenza almeno annuale in concomitanza con l'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio del Co.A.B.Se.R. e comunque ogniqualvolta una delle Parti e/o uno dei componenti del COGECO lo richieda.**

**7. - L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare e la sede della seduta, deve essere inviato dal Presidente ai componenti del COGECO, all'indirizzo da loro indicato al momento della nomina, almeno 3 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione tramite posta elettronica.**

8. - Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire via posta elettronica con preavviso di 24 ore.

9. – Il COGECO durante le sedute può anche audire terzi, ove necessario.

10. - I verbali del COGECO sono redatti da un funzionario del Gestore che funge da Segretario, che ne cura la trasmissione all'Ente affidante e al Gestore previa sottoscrizione in originale da parte dei componenti del COGECO”.

13) All'art. 12 “Estensione dell'affidamento e subentro del nuovo Gestore”:

- al comma 2 dopo l'aggettivo “*utili*” si aggiunge il segno di punteggiatura “,” e le seguenti parole: “**secondo la normativa di settore e le istruzioni dell'Ente affidante**”;

- al comma 3 il contenuto è soppresso e sostituito dal seguente: “**Le attività affidate al gestore si intendono automaticamente integrate in relazione a disposizioni normative o regolatorie ARERA quando inerenti e costituenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti**”.

14) All'art. 13 “Modalità di pagamento”:

- al comma 1 secondo periodo il verbo "fatturerà" è sostituito con "fattura" e dopo le parole "presente contratto" si aggiunge: "e dei servizi complementari";

- al comma 2, terzo periodo, le parole da "Giusta" sino a "ed" sono soppresse come le parole da "futura" fino a "Bacino" e dopo le superstiti parole "A seguito della" si aggiunge "trasformazione del Co.A.B.Se.R. in forza della L.R 1/2018 e s.m.i.", indi il verbo "emetterà" è sostituito con "potrà emettere" e dopo le parole "singoli comuni soci" si aggiunge:

**"che adottano la TARI tributo, ovvero le bollette alle utenze dei Comuni che adottano la tariffa corrispettivo"**

- dopo il comma 1 si aggiunge il seguente:

**"2. Per gli effetti di cui al comma precedente, i costi di funzionamento del Consorzio come degli altri Enti afferenti al governo della gestione integrata dei rifiuti previsti dalla normativa vigente, sono imputati dal Gestore – ai Comuni o alle utenze - secondo le disposizioni regolatorie di ARERA".**

15) In attuazione alle deliberazioni delle Assemblee del COABSER e della STR in data 30 luglio 2021, le parti addiventano alla sottoscrizione del testo del contratto di servizio in oggetto, coordinato ed integrato a seguito del presente addendum, come riportato in allegato, catalogato alla lettera "A".

16) Per la registrazione del presente addendum contrattuale si richiede l'applicazione dell'imposta fissa, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.p.R. 26/04/1986 n. 131, in quanto gli effetti economici conseguenti al rapporto disciplinato saranno assoggettati all'I.V.A.

Fanno parte integrante del presente contratto:

"Allegato A" testo integrato e coordinato del contratto di servizio;

"Allegato B" deliberazione dell'Assemblea COABSER n° 8 in data 30 luglio 2021 (GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE -

completamento dell'attività di trasferimento e accorpamento in capo alla società S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l., delle funzioni e competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti a termini delle vigenti leggi nazionali e regionali);

"Allegato C" deliberazione dell'Assemblea STR in data 30 luglio 2021 ("GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE - completamento dell'attività di trasferimento e accorpamento in capo alla società S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l., delle funzioni e competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti a termini delle vigenti leggi nazionali e regionali").

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne presa esatta visione e conoscenza e di accettarlo integralmente e con il mio consenso.

Richiesto, io Segretario rogante, ricevo questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto mia cura e direzione e da me Segretario rogante letto ai componenti che lo dichiarano conforme a loro volontà, ed in conferma, su mia interpellanza, con me lo sottoscrivono.

Il presente pubblico atto occupa numero quindici facciate complete e numero otto righe di quattro fogli bollati.

Per il CO.A.B.SE.R.

Il Presidente e Legale Rappresentante: Dacomo Giuseppe  
(firma digitale)

Per la S.T.R. S.R.L.

Il Presidente e Legale Rappresentante: Castellengo Carlo  
(firma digitale)

IL SEGRETARIO: D'Agostino Francesco (firma digitale)

Bolli assolti virtualmente.

## **Allegato “A”**

**RICOGNIZIONE DEGLI OBBLIGHI E CONTRATTO DI SERVIZIO**

**CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 21 FEBBRAIO 2017**

**TESTO INTEGRATO E COORDINATO A SEGUITO**

**DELL’ADDENDUM IN DATA 22 DICEMBRE 2020**

**E DELL’ADDENDUM IN DATA 4 AGOSTO 2021**

**TRA**

S.T.R. - Società Trattamento Rifiuti S.r.l. (partita I.V.A.: 02996810046), con sede legale in Alba (CN), Piazza Risorgimento n. 1, in persona del dott. Carlo Castellengo, nato ad Alba, il 10/01/1941, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della Società, all'uopo autorizzato con deliberazione dell'assemblea dei soci in data 30 luglio 2021;

**E**

in rappresentanza dei Comuni soci, il CO.A.B.SE.R. – Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (partita I.V.A. 02298440047), con sede legale in Alba (CN), Piazza Risorgimento n. 1, in persona del dott. Giuseppe Dacomo, nato a Bra, il 24/09/1963, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore del Consorzio all'uopo autorizzato con deliberazione dell'assemblea consortile n. 8 in data 30 luglio 2021;

**PREMESSO**

- che il sistema di gestione dei rifiuti è stato articolato su ambiti territoriali ottimali (le province), a loro volta suddivisi in uno o più bacini (l. R. Piemonte, 24 ottobre 2002, n. 24, art. 9);
- che i Comuni appartenenti allo stesso bacino gestiscono da tempo i rifiuti in forma associata, dapprima attraverso la costituzione di consorzi obbligatori che hanno assunto funzioni di governo e di coordinamento del servizio (l. R. Piemonte, 24 ottobre 2002, n. 24, art. 11);
- che in Provincia di Cuneo il CO.A.B.SE.R. – Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, è il consorzio di funzioni per i territori dei 55 Comuni in esso consorziati;
- che si è voluto trasferire la proprietà degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali di servizio pubblico locale necessari e utili alla gestione del servizio in oggetto ad una società a capitale interamente pubblico, alla quale affidare altresì la relativa gestione;
- che a tal fine è stata costituita dal CO.A.B.SE.R. la S.T.R – Società Trattamento Rifiuti S.r.l. (atto di costituzione 27 maggio 2004, registrato ad Alba il 14 giugno 2004), alla quale è stata trasferita la proprietà degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio dei servizi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti (art. 4, Statuto);
- che l'A.A.C. - Associazione Ambito Cuneese ha confermato al CO.A.B.SE.R., e per esso a S.T.R. S.r.l., l'attività di committenza dei servizi di gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (atto ricognitivo A.A.C. 28 dicembre 2013);

- che in seguito, anche in ragione dell'imminente soppressione dei consorzi di bacino (l. R. Piemonte, 24 maggio 2012, n. 7), il CO.A.B.SE.R. ha deliberato l'assegnazione delle proprie quote di partecipazione al capitale di S.T.R. S.r.l. ai singoli Comuni consorziati in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascuno di essi (deliberazione assemblea CO.A.B.SE.R., 28 marzo 2011, n. 7);
- che il CO.A.B.SE.R., con il medesimo provvedimento, ha altresì deliberato l'assegnazione alla S.T.R. S.r.l., con effetto dalla data di estinzione dello stesso, dell'esercizio delle attività gestionali di committenza e relative all'esecuzione dei contratti in corso con i gestori dei servizi sul territorio dei Comuni consorziati (deliberazione assemblea CO.A.B.SE.R., 28 marzo 2011, n. 7);
- che anche in seguito all'assegnazione delle partecipazioni in S.T.R. S.r.l. i singoli Comuni hanno mantenuto il legame organizzativo in house providing tra Gestore e Amministrazioni affidanti, (deliberazione assemblea CO.A.B.SE.R., 26 luglio 2011, n. 10) successivamente ottimizzato anche in occasione dell'adeguamento dello statuto di S.T.R.;
- che il CO.A.B.SE.R. ha continuato ad esercitare la sua funzione di governo e coordinamento dei servizi d'igiene urbana in favore dei Comuni consorziati;
- che tali elementi essenziali sono stati definiti nel tempo tra consorzio, comuni e società in regolamenti, deliberazioni, atti generali, prassi consolidate e comportamenti costanti, percepiti come obbligatori da tutti i soggetti interessati;

- che è stato pertanto necessario raccogliere tutti gli elementi essenziali del rapporto in unico atto essenzialmente di natura ricognitiva, nonché dotarsi di un formale contratto di servizio per tenere conto dell'intervenuta evoluzione normativa e organizzativa del settore mediante la stipulazione del contratto in data 21 febbraio 2017;
- Vista la L. Regione Piemonte 10 gennaio 2018 s.m.i. recante "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000 n. 44 e 24 maggio 2012 n. 7*";
- Vista la L. Reg. Piemonte 16 febbraio 2021 n. 4 recante "*modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018 n. 1*";
- Richiamata la deliberazione n. 5 del 15 luglio 2020 dell'Assemblea Consortile dell'Ente avente ad oggetto: "*<<Contratto di servizio tra il Co.A.B.Se.R. e la S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l. ad oggetto <ricognizione degli obblighi e contratto di servizio per la gestione degli impianti destinati al servizio di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana>. Adeguamento dell'affidamento e quindi del contratto di servizio conseguente ai programmi e agli investimenti operati e operandi da STR>>*" e la conseguente integrazione del contratto di servizio regolarmente stipulata in data 22 dicembre 2020.
- Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile dell'Associazione Ambito Cuneese Ambiente – A.A.C. di cui al verbale n. 12 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto "*rinnovo ricognizione, presa d'atto, riconoscimento e approvazione degli affidamenti esistenti*

*nell'ambito CN 3", che anche con riferimento al Bacino Albese-Braidese e all'affidamento in capo a S.T.R. ha statuito "di prendere atto degli affidamenti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica esistenti nell'ambito ... e procedere all'approvazione, riconoscendo la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento nazionale ed europeo per la forma di affidamento prescelta, nonché degli obblighi di servizio pubblico riscontrabili nella gestione dei citati servizi pubblici, come specificato in premessa";*

Tutto ciò premesso il CO.A.B.SE.R., in proprio e in rappresentanza dei Comuni consorziati, e S.T.R. S.r.l.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

## **SEZIONE I**

### **SERVIZIO AGLI UTENTI**

#### **Articolo 1**

##### *Oggetto*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Il presente contratto raccoglie la disciplina dell'affidamento a S.T.R. S.r.l. - d'ora in poi anche Gestore – del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani come previsto dalla legislazione vigente e dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente – di seguito anche ARERA -, ovvero degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali afferenti al servizio di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti nel

territorio dei comuni soci, che sono conferite in proprietà al Gestore; intendendosi compresi anche i servizi di spazzamento e lavaggio, rapporto con l'utenza e di gestione tariffaria.

3. L'affidamento è accompagnato dall'assegnazione alla S.T.R. S.r.l. dell'esercizio delle attività gestionali relative agli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. S.T.R. S.r.l. è altresì affidataria della gestione dei centri di raccolta, il cui possesso è riconosciuto e attribuito con il presente atto alla società stessa.

4. Il Gestore assume altresì l'attività di committenza e i compiti relativi all'esecuzione dei contratti in corso con i gestori dei servizi all'utenza sul territorio dei Comuni consorziati. (Deliberazione assemblea CO.A.B.SE.R., 28 marzo 2011, n. 7), rientrando nell'attività di committenza anche la vendita dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata.

## **Articolo 2**

### *Durata e Servizi*

1. L'affidamento è definito sino al 31 dicembre 2050, cioè per la durata della S.T.R. S.r.l. come determinata dall'art. 3 dello Statuto Sociale

2. Il Gestore, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 dello Statuto societario, assicura la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali necessarie all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

3. Il Gestore assicura altresì la gestione dei centri di raccolta in conformità al Programma di esercizio, costituito dal "Regolamento di

accesso ai centri di raccolta”, deliberato dai Comuni soci sede degli stessi.

4. Il Gestore provvede all'erogazione dei servizi all'utenza in conformità all'art. 4 dello Statuto societario, secondo le modalità disposte dall'Ente affidante. Qualora tali modalità prevedano l'attivazione di un esercizio diretto – con risorse del Gestore ed eventuali investimenti – questa avviene previa la valutazione di congruità dei Comuni soci interessati.

5. Il Gestore assolve e cura ogni altra attività attinente, strumentale o comunque connessa al servizio integrato di gestione dei rifiuti, per cui si intendono ricomprese tutte le attività gestionali previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), fatto salvo per quanto residua ai Comuni in forza delle norme vigenti.

### **Articolo 3**

#### *Qualità dei servizi*

1. Il Gestore si è obbligato a gestire ed erogare i servizi secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali e a conformare la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Il Gestore ha garantito e garantisce la qualità dei servizi erogati e il rispetto dell'ambiente, anche a mezzo delle certificazioni ISO 9001 ed ISO 14001.

3. Il Gestore adotta la Carta della qualità dei servizi all'utenza e cura gli adempimenti in tema di trasparenza previsti da ARERA, assumendo il ruolo di interlocutore unico nei confronti dell'utenza, fatta eccezione per quanto residua ai Comuni in forza di disposizioni legislative.

4. Il Gestore s'obbliga a sottoporre periodicamente ai Comuni soci e agli utenti un questionario di soddisfazione e assume su di sé i costi di svolgimento delle indagini e di elaborazione dei dati trasmettendoli ai Comuni soci.

#### **Articolo 4**

##### *Corrispettivi*

1. Il corrispettivo dei servizi assegnati ad S.T.R. S.r.l. nonché l'entità dei proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti o dai contributi CONAI, sono determinati in base al Piano economico finanziario redatto dal Gestore, unitamente al Programma degli investimenti, nel rispetto della regolamentazione di ARERA.

### **SEZIONE II**

#### **RISORSE STRUMENTALI**

#### **Articolo 5**

##### *Legittimazione del gestore*

1. Il Gestore provvede al perfezionamento di tutti gli atti e le procedure necessarie per l'ottenimento, da parte degli enti competenti, di autorizzazioni, concessioni, licenze, relativi alle opere da compiere ed alle attività da espletare, anche in nome e per conto dei Comuni affidanti.
2. La società compie gli atti e i comportamenti di amministrazione conferiti dallo Statuto.

#### **Articolo 6**

##### *Programma degli investimenti e Piano economico finanziario*

1. I Comuni soci approvano in assemblea di S.T.R. S.r.l. il Programma degli investimenti e il Piano economico finanziario.
2. Ogni intervento programmato è corredato di un cronoprogramma di realizzazione e motivato in relazione agli obiettivi del contratto e con riferimento al volume delle prestazioni, alla loro frequenza e alla loro diffusione sul territorio.
3. Per la realizzazione di progetti specifici e particolarmente onerosi, i Comuni soci possono erogare a S.T.R. S.r.l. finanziamenti o contributi anche in misura non proporzionale alla propria quota di capitale. In tal caso il capitale non è remunerato.
4. E' fatto obbligo a S.T.R. S.r.l. di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario della gestione. Se nel corso dell'esercizio emergono uno o più indicatori di crisi aziendale, si applicano le disposizioni vigenti.
5. Il Gestore predispone, mediante l'approvazione dell'Assemblea, il Piano finanziario del servizio integrato di ciascun Comune, comprensivo anche della quota parte di costi che residuano in capo al singolo Comune, per sottoporlo, per quanto di competenza, agli Enti preposti alla validazione e approvazione dello stesso in ragione del percorso procedimentale previsto dalla legge e, secondo la regolamentazione di settore.

## **Articolo 7**

### *Impianti, reti e altre dotazioni*

1. La proprietà degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali iniziali, necessarie all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti nei territori dei

comuni soci, è stata conferita al Gestore con l'atto costitutivo di S.T.R. S.r.l.

2. Salva la qualificazione come beni demaniali, appartengono al patrimonio indisponibile tutti i beni degli enti pubblici destinati al servizio di gestione dei rifiuti nei territori dei Comuni soci, sicché non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi previsti dalla legge, siano essi in proprietà del Gestore o dei Comuni soci, ivi compresi gli immobili su cui insistono o accedono i beni stessi.

3. Gli investimenti in impianti, reti e altre dotazioni nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria spettano al Gestore, che se ne assume gli oneri relativi; gli oneri aventi rilevanza pluriennale saranno oggetto di procedura di ammortamento tramite le percentuali stabilite da ARERA, tranne gli interventi di natura straordinaria sulle opere edili per le quali si utilizzerà il criterio della durata utile residua del contratto.

4. Le reti e le altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi all'utenza sono messi a disposizione del Gestore per tutta la durata del rapporto.

## **Articolo 8**

### *Gestione a terzi*

1. Il Gestore può affidare a terzi la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, ovvero dei servizi all'utenza, con procedure ad evidenza pubblica, ferma restando la sua responsabilità verso i soci circa i risultati della gestione.

2. Il Gestore subentra al Co.A.B.Se.R. negli affidamenti a terzi dei servizi e forniture attinenti il presente contratto.

### **SEZIONE III**

#### **MONITORAGGIO, INADEMPIMENTI, SANZIONI**

##### **Articolo 9**

###### *Obblighi d'informazione e controllo dei Comuni*

1. I Comuni soci hanno diritto di ottenere tempestivamente dal Gestore dati, documenti e informazioni sullo svolgimento dei servizi, di ispezionare le reti e gli impianti, anche avvalendosi di terzi all'uopo incaricati, su semplice preavviso di almeno 48 ore.
2. Il Gestore mette a disposizione dei Comuni soci tutte le informazioni utili al controllo della gestione, per la determinazione del Programma di esercizio, del Programma degli investimenti, della Carta dei servizi, nonché per la determinazione del corrispettivo.
3. Lo Statuto della S.T.R. S.r.l. disciplina le modalità del controllo analogo e dell'attività per conto dei Comuni soci.
4. Restano salvi gli obblighi di legge di S.T.R. nei confronti dell'Ente affidante.

##### **Articolo 10**

###### *Inosservanza degli obblighi contrattuali*

1. Salvo il risarcimento del maggiore danno, sono previste le seguenti penalità per il ritardo dell'adempimento di S.T.R. rispetto al termine indicato in convenzione o il diverso termine previsto dall'Ente affidante e dal Gestore per iscritto con riferimento ai seguenti specifici obblighi di convenzione:

- a) ritardo adeguamento della Carta dei Servizi di cui all'art. 3 rispetto al termine convenuto fra l'Ente affidante ed il Gestore per iscritto prima della scadenza: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
- b) ritardo adempimento obblighi di informazione di cui all'art. 9.1: € 50,00 (cinquanta/00) a partire dalla scadenza del termine di preavviso previsto dall'art. 9.1.;
- c) ritardo adempimento obblighi di informazione di cui all'art. 9.2.: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo fissato dall'Ente richiedente;
- d) con riferimento specifico alla gestione degli ecosportelli: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di chiusura rispetto all'orario di apertura al pubblico.

Restano salve le altre penalità relative ai singoli servizi in capo a S.T.R. nel contesto della gestione integrata dei rifiuti per le quali Ente affidante e Gestore provvedono ad effettuare una complessiva ricognizione e razionalizzazione entro 180 giorni dall'integrazione del contratto di servizio con la presente clausola.

2. Se l'inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di cui al presente contratto compromette la continuità del servizio o la sicurezza pubblica, l'Ente affidante può adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico, compresa la provvisoria sostituzione del gestore.

3. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente contratto deve essere contestata per iscritto, con fissazione di un congruo termine per la presentazione delle necessarie giustificazioni o per consentire l'adempimento.

4. Non vale inadempimento il comportamento del Gestore turbato da circostanze di forza maggiore, ch'esso provvede a segnalare tempestivamente all'Ente affidante.

5. Gli importi delle penali applicate dal Co.A.B.Se.R. al Gestore per l'inosservanza alle presenti disposizioni, sono accantonati mediante istituzione di apposito fondo secondo modalità stabilite dall'Ente affidante e destinate all'impiego per i servizi di cui alla presente convenzione.

### **Articolo 11**

#### *Controversie tra soggetto Gestore e soggetto affidante*

1. L'erogazione del servizio non può essere sospesa in pendenza di lite.

2. Per le controversie sull'interpretazione e sull'esecuzione del contratto, le parti s'impegnano a tentare la composizione bonaria della lite.

3. A fini della gestione dei controlli e delle controversie di cui alla presente convenzione, l'Ente affidante si riserva di attivare l'istituzione del Comitato di Controllo e Gestione delle controversie (COGECO), che è costituito ed opera secondo le regole di cui al presente articolo e si scioglie automaticamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 2.1.

4. Il Comitato di Gestione è sempre presieduto dall'Ente affidante e consta almeno di 5 (cinque) componenti così individuati;

a) 1 (uno) Presidente, nominato dall'Ente affidante;

b) 1 (uno) componente, nominato da S.T.R.

c) 3 (tre) componenti, così prescelti:

- 1 (uno) membro designato dai Comuni interessati di dimensione demografica inferiore a 2.000 abitanti;

-1 (uno) membro designato dai Comuni di dimensione demografica compresa tra 2.001 e 8.000 abitanti;

-1 (uno) membri sono designati dai Comuni di dimensione demografica superiore a 8.000 abitanti.

5. Le persone fisiche chiamate a comporre il COGECO possono essere sostituite in qualsiasi momento dalla Parte che ha operato la nomina con comunicazione scritta. I componenti di cui alla lett. c restano in carica per una durata massima di tre anni. Al momento della scadenza i componenti di cui alla lett. c) possono essere confermati per ulteriore mandato.

6. Il COGECO si riunisce con cadenza almeno annuale in concomitanza con l'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio del Co.A.B.Se.R. e comunque ogniqualvolta una delle Parti e/o uno dei componenti del COGECO lo richieda.

7. L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti da trattare e la sede della seduta, deve essere inviato dal Presidente ai componenti del COGECO, all'indirizzo da loro indicato al momento della nomina, almeno 3 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione tramite posta elettronica.

8. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire via posta elettronica con preavviso di 24 ore.

9. Il COGECO durante le sedute può anche audire terzi, ove necessario.

10. I verbali del COGECO sono redatti da un funzionario del Gestore che funge da Segretario, che ne cura la trasmissione all'Ente affidante

e al Gestore previa sottoscrizione in originale da parte dei componenti del COGECO.

## **Articolo 12**

### *Estensione dell'affidamento e subentro del nuovo Gestore*

1. Le procedure di un nuovo affidamento sono avviate almeno quindici mesi prima del termine di scadenza dell'affidamento in corso.
2. Il Gestore s'impegna a fornire ai potenziali gestori subentranti tutte le informazioni operative e commerciali utili, secondo la normativa di settore e le istruzioni dell'Ente affidante.
3. Le attività affidate al gestore si intendono automaticamente integrate in relazione a disposizioni normative o regolatorie ARERA quando inerenti e costituenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti.

## **Articolo 13**

### *Modalità di pagamento*

1. Il Consorzio continua transitoriamente a fatturare agli Enti Locali consorziati il corrispettivo del servizio integrato di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana. A sua volta, S.T.R. S.r.l. fattura al Consorzio le spese sostenute per la gestione dei servizi di cui al presente contratto e dei servizi complementari

=a seguito della trasformazione del Co.A.B.Se.R. in forza della L.R 1/2018 e s.m.i., S.T.R. S.r.l. potrà emettere le fatture direttamente ai singoli comuni soci che adottano la TARI tributo, ovvero le bollette alle utenze dei Comuni che adottano la tariffa corrispettivo.

2. Per gli effetti di cui al comma precedente, i costi di funzionamento del Consorzio come degli altri Enti afferenti al governo della gestione integrata dei rifiuti previsti dalla normativa vigente, sono imputati dal Gestore – ai Comuni o alle utenze - secondo le disposizioni regolatorie di ARERA.

#### **Articolo 14**

##### *Registrazione*

1. Per la registrazione del presente contratto si richiede l'applicazione dell'imposta fissa, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.p.R. 26/04/1986 n. 131, in quanto gli effetti economici conseguenti al rapporto disciplinato saranno assoggettati all'I.V.A.

Letto, firmato e sottoscritto

Le Parti

S.T.R. S.R.L.

CO.A.B.SE.R.

Il Presidente

Il Presidente

Dott. Carlo Castellengo

Dott. Giuseppe Dacomo

## ALLEGATO "B"

### CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI - Sede COMUNE DIALBA

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

\*\*\*\*\*

N. 8  
del 30/07/2021

#### OGGETTO:

**GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE - completamento dell'attività di trasferimento e accorpamento in capo alla società S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l., delle funzioni e competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti a termini delle vigenti leggi nazionali e regionali**

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di luglio alle ore 16:00, presso il Palazzo municipale di Sommariva del Bosco – Piazza Seyssel.

A seguito di avvisi regolarmente recapitati ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, vennero per oggi convocati i componenti di questa Assemblea in seduta Ordinaria di Seconda convocazione.

SINDACO O DEL.	COMUNE	PRES	SINDACO O DEL.	COMUNE	PRES
1. BO Carlo	Alba	Si	2. FOGLIATO Giovanni	Bra	Si
3. FERRONDI Umberto	Cherasco	Si	4. PEDUSSIA Marco	Sommariva B.	Si
5. FACCENDA Enrico	Canale	No	6. CAUDA Andrea	Montà	Si
7. RABELLINO Riccardo	S.Stefano Belbo	Si	8. SGUAZZINI Paola	Narzole	No
9. AMBROGIO Claudio	Benevagienna	No	10. MANZONE Simone	Guarene	Si
11. CARDINALE Ezio	Diano	No	12. GHELLA Annalisa	Neive	Si
13. RIORDA Antonio Luigi	Pocapaglia	Si	14. BARBERO Roberta	Marene	Si
15. CORNERO Walter	Sommariva P.	Si	16. GUARENA Massimo	La Morra	Si
17. BADELLINO Giacomo	S. Vittoria	No	18. PAUTASSO Giovanni	Sanfrè	Si
19. BECCHIS Elio	Ceresole	Si	20. BONINO Carla	Veza d'Alba	No
21. PERSOINO Marco	Priocca	No	22. TRINCHERO Iolanda	Govone	Si
23. GENESIO Livio	Monforte	No	24. ARTUSIO COMBA Silvio	Monticello	Si
25. PARUSSO Emiliana	Corneliano	Si	26. ZAVATTERI Laura	Cervere	Si
27. GARAU Gianfranco	Grinzane C.	Si	28. PORRO Carlo	Castagnito	Si
29. PELLERINO Giacomina	Magliano	No	30. SANDRI Michele	Monteu R.	No
31. MARELLO Massimo	Mango	Si	32. PRIOGLIO Lorenzo	Roddi	No
33. MASOERO Lorella	S. Stefano R.	No	34. LUSSO Michele	Baldissero	Si
35. NOE' Mauro	Cossano B.	Si	36. PRINO Mauro	Piobesi	Si
37. PASSONE Roberto	Novello	Si	38. ALEDDA Franco	Rodello	Si
39. ARIONE Bruno	Castiglione T.	Si	40. CORAGLIA Fulvio	Montaldo R.	No
41. MOLINO Giovanni	Castellinaldo	Si	42. PIONZO Andrea	Treiso	Si
43. SINEO Gianfranco	Salmour	No	44. BIANCO Renata	Barolo	No
45. ZOPPI Mario	Barbaresco	No	46. BORGOGNO Paolo	Castiglione F.	Si
47. GHIGO Riccardo	Monchiero	Si	48. GALLO Margherita	Verduno	Si
49. MOSCONE Sergio	Serralunga	No	50. SEGHESSIO Sergio	Sinio	Si
51. DRAGO Giuseppe	Montelupo	Si	52. BENOTTO Corrado	Neviglie	No
53. ADRIANO Marco	Roddino	No	54. CERRINO Alberto	Trezzo T.	No

Con l'intervento e l'opera del Segretario Dott. Francesco D'AGOSTINO.

Il presidente, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, risultando presenti numero 34 su 54, rappresentanti il 78,50 % delle quote di partecipazione, assume la Presidenza a norma dell'articolo 14, punto 3, dello Statuto e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto:

- Per il Consiglio di Amministrazione:  
il Presidente Giuseppe Dacomo  
il Consigliere Annalisa Ghella
- Il Direttore tecnico ing. Piero Bertolusso, il tecnico dott. Fabrizio Gianolio ed il  
Responsabile dei Servizi Finanziari dott. Giuseppe Valsania.  
E' inoltre assente il Revisore dei Conti.

-----

**OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE - completamento dell'attività di trasferimento e accorpamento in capo alla società S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l., delle funzioni e competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti a termini delle vigenti leggi nazionali e regionali.**

Vista la Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i. e, in particolare, i principi e le finalità di cui agli artt. 177, 178, 179, 180, 181, 182 e, in particolare 182-bis ("principi di autosufficienza e prossimità") ed in conformità alle definizioni di cui all'art. 183 e, in particolare, di cui alla lett. II) "gestione integrata dei rifiuti", delle competenze e criteri generali di cui agli artt. 195, 196, 197, 198 e 200 e ss.;

Visto, in particolare, in materia di "organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" l'art. 200 comma 1 del citato decreto legislativo ove annovera fra i criteri:

- il servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- considerazione delle precedenti delimitazioni affinché la nuova organizzazione territoriale si discosti dalla precedente solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità;

Visto in particolare l'art. 201 comma 4, in materia di "disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", per il quale:

*"4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi ..... sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:*

- a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;*
- b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani prodotti all'interno...", secondo la novella di cui all'art. 35 comma 1 lett. a) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, non ancora convertito in legge, nel rispetto dei criteri per ambito di cui al comma 2;*

Relativamente alla nozione di servizio pubblico va citato l'articolo 112 del T.U.E.L. rubricato "Servizi pubblici locali" che al comma 1 recita: "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali."

Il servizio pubblico assume quindi la denominazione di locale quando è caratterizzato dai seguenti elementi:

- imputabilità all'Ente locale del servizio (per natura o per scelta legale o amministrativa);
- oggetto del servizio consistente nella produzione di beni ed attività destinati alla comunità locale;
- scopo consistente nella realizzazione di fini sociali e nella promozione e sviluppo delle comunità locali.

Tuttavia, va sottolineato che si tratta di nozione parziale sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo (circoscritta ai soli enti locali) da integrare con la normativa europea e con i prevalenti principi europei.

A tal proposito va sottolineato che in ambito europeo non viene utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), rinvenibile, in particolare, negli articoli 14 e 106 del TFUE (Trattato per il funzionamento dell'Unione Europea). Infatti, come sancito dalla Corte Costituzionale, detti articoli non fissano le condizioni di uso di tale ultima espressione ma, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (*ex multis*, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG ove limitata all'ambito locale e quella interna di SPL di rilevanza economica, hanno "contenuto omologo" (Corte Costituzionale n. 272/ 2004), (Corte Costituzionale - 325/2010).

Momento fondamentale di tale percorso è rappresentato dalla sentenza 20 luglio 2012 n. 199, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 e successive modificazioni (rubricata "*Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione Europea* ") per violazione dell'articolo 75 della Costituzione.

Con tale sentenza, la Corte Costituzionale ha azzerato la normativa allora vigente in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, stigmatizzando il tentativo evidente di riproporre secondo mutate forme l'assetto che l'esito referendario aveva respinto. Da ciò è derivata l'applicazione ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non toccata da detta sentenza, della normativa e dei principi generali dell'ordinamento europeo e dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale.

Ne consegue che tre sono i modelli di organizzazione dei servizi pubblici e di scelta del soggetto gestore e/o affidatario e del tutto alternativi fra loro:

- a) ricorso al mercato ossia all'evidenza pubblica con la scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza;
- b) partenariato pubblico privato (cosiddetto PPI) modello delle società miste che si realizza con la gara a doppio oggetto (riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio). La società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima;
- c) affidamento in house, che consente l'affidamento diretto, senza previa gara, a un soggetto che solo formalmente, e non sostanzialmente, è diverso dall'ente affidante. Il che è consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. in presenza di tre condizioni: 1) totale partecipazione pubblica; 2) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; 3) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

A seguito della sopraccitata sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n. 199, il legislatore è intervenuto in materia di servizi pubblici locali con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dal titolo "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del*

*Paese". Infatti, l'articolo 34 ("Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni") comma 20 prevede che "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".*

Da quanto sopra esposto deriva che, secondo la normativa vigente, il ricorso all'in house è ammissibile sussistendo i presupposti e le condizioni previsti dall'ordinamento europeo e ferma restando l'evidenza delle ragioni che supportano tale scelta di gestione.

A tali norme si aggiunge il compendio normativo del D.lgs. 50/2016, in attuazione delle Direttive 23/24/25/2014 e che ha introdotto l'art. 5 D.lgs. 50/2016, che, fra l'altro, disciplina l'affidamento in house.

Tale normativa è richiamata dall'art. 16 D.lgs. 175/2016 che, nelle more, ha istituzionalizzato il fenomeno della società in house, secondo gli indirizzi del legislatore comunitario e nazionale.

Come anche ampiamente affermato nei considerando 7, 8, 9 della direttiva 2014 n. 24 UE, va sottolineato che la scelta sulla modalità di gestione dei servizi pubblici e sulla esternalizzazione degli stessi compete esclusivamente alle autorità pubbliche: il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni non si esprime riguardo l'opzione degli Stati membri se garantire un servizio pubblico attraverso i propri stessi servizi o se affidarli invece ad un terzo.

Infatti, come chiarito a suo tempo ne *"Il Libro Verde"*, il dibattito sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni *"si colloca a valle della scelta economica ed organizzativa effettuata da un ente locale o nazionale (principio di libera amministrazione) e non può essere interpretato come un dibattito mirante ad esprimere un apprezzamento generale riguardo la scelta se esternalizzare o meno la gestione dei servizi pubblici"*.

A tal proposito va sottolineato che il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche è, accanto al principio di tutela della concorrenza, un principio fondamentale del Diritto Europeo. Si tratta della libertà per i soggetti pubblici di organizzare (autorganizzare) come meglio ritengono le prestazioni dei servizi di rispettivo interesse: attraverso l'autoproduzione, la cooperazione e l'esternalizzazione.

Le ultime direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio si sono poste in continuità recependo gran parte dei principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea. Si tratta delle direttive: 2014/24/UE; 2014/25/UE e 2014/23/UE pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 28 marzo 2014 ed in corso di recepimento nell'ordinamento italiano.

Secondo il considerando n. 5 della direttiva settori ordinari n. 2014/24/UE: *"È opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva."*

Vista la L. Regione Piemonte 10 gennaio 2018 s.m.i. recante “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000 n. 44 e 24 maggio 2012 n. 7*”);

Vista la L. Reg. Piemonte 16 febbraio 2021 n. 4 recante “*modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018 n. 1*”;

Visti, in particolare, l’art. 3 della citata legge regionale recante “*sostituzione dell’art. 7 della legge regionale 1/2018*” e la conseguente novella dell’art. 7 per la quale al comma 1 si stabilisce che “*ai fini dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l’ambito territoriale ottimale è il territorio regionale, articolato in sub-ambiti territoriali di area vasta, come delimitati nella cartografia di cui all’Allegato A bis e costituiti dai comuni di cui all’allegato A ter*” rispettivamente corrispondenti all’Allegato A e B della legge regionale di riforma;

Visto, fra l’altro, l’art. 10 comma 2 della citata legge regionale per cui “*L’Allegato A (Schema di convenzione e statuto tipo del consorzio di area vasta) di cui all’articolo 33, comma 2, della legge regionale 1/2018 è sostituito dall’allegato C alla presente legge*”;

Assunta a fini interpretativi dell’Allegato C la comunicazione prot. 54139/2021 in data 10 maggio 2021 con la quale la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore Servizi Ambientali avverte che “*su richiesta del Dipartimento affari regionali della Conferenza del Consiglio dei Ministri la Regione ha dovuto assumere l’impegno istituzionale di abrogare la previsione dell’art. 6, comma 3 della Convenzione tipo, al fine di evitare il ricorso per illegittimità avanti la Corte Costituzionale*” e che “*è stato altresì riscontrato un refuso all’articolo 9, comma 4 della convenzione tipo e all’articolo 14, comma 1, dello Statuto tipo nella parte in cui indicano tra gli atti fondamentali dell’ente la “tariffa per ciascun comune”, confermando che “questo atto, la cui approvazione rientra nella competenza di ciascun comune, non va dunque indicato come atto fondamentale del consorzio;*

Visto l’art. 4 della legge regionale citata recante “*modifica all’art. 8 della legge regionale 1/2018*”, in forza della quale al comma 1 “*I comuni esercitano, singolarmente o in forma associata secondo il sub-ambito o l’ambito territoriale ottimale identificato e organizzato ai sensi dell’articolo 7, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, costituite nel loro complesso dalle seguenti funzioni*”, fra cui, in particolare, alla lett. c) l’*“approvazione del piano finanziario*”; d) la *“definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi*”; e) l’*“affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione*”, riconfermandosi, dunque, ad eccezione delle conseguenze della novella in tema di organizzazione, il precedente assetto in tema di funzioni;

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile dell’Associazione Ambito Cuneese Ambiente – A.A.C. di cui al verbale n. 12 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto “*rinnovo ricognizione, presa d’atto, riconoscimento e approvazione degli affidamenti esistenti nell’ambito CN 3*”, anche con riferimento al Bacino Albese-Braidese e all’affidamento in capo a S.T.R. ha statuito “*di prendere atto degli affidamenti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica esistenti nell’ambito ... e procederne all’approvazione, riconoscendo la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento nazionale ed europeo per la forma di*

*affidamento prescelta, nonché degli obblighi di servizio pubblico riscontrabili nella gestione dei citati servizi pubblici, come specificato in premessa”;*

Richiamata la deliberazione n. 5 del 15 luglio 2020 dell'Assemblea Consortile dell'Ente avente ad oggetto: “<<Contratto di servizio tra il Co.A.B.Se.R. e la S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l. ad oggetto <ricognizione degli obblighi e contratto di servizio per la gestione degli impianti destinati al servizio di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana>. Adeguamento dell'affidamento e quindi del contratto di servizio conseguente ai programmi e agli investimenti operati e operandi da STR>>” e la conseguente integrazione del contratto di servizio regolarmente stipulata in data 22 dicembre 2020;

Richiamata la deliberazione n. 69 del 10 novembre 2020 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente avente ad oggetto “Valutazioni ed approfondimenti relativi alle prospettive ed opportunità organizzative di bacino, tramite la STR, in relazione alle disposizioni e prospettive della regolazione tariffaria di ARERA”;

Ricordato, in particolare, che:

-con la Deliberazione n° 443/2019/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che *ope legis* ha assunto le funzioni di regolazione delle tariffe anche nel settore della gestione dei rifiuti a decorrere dal 2018, ha fissato le regole per la predisposizione, validazione ed approvazione delle tariffe (in questo caso anche tributi) inerenti il ciclo di gestione dei rifiuti urbani, da applicare alle utenze;

- che la suddetta Deliberazione si completa con l'allegato Metodo di calcolo tariffario (MTR) che dispone in dettaglio le modalità di conteggio dei costi e ricavi e le competenze in tale settore;

-dall'esame della suddetta Delibera 443/2019 e del relativo MTR si evidenzia, tra l'altro, una impostazione, verosimilmente mutuata dai settori dell'energia, reti, ciclo idrico, laddove sostanzialmente sono presenti gestori, che in quanto tali si occupano di tutta la filiera e sino alla bollettazione all'utente o Enti di governo e gestori (caso del ciclo idrico) che, anche in questo caso hanno il compito della gestione integrata che comprende l'emissione della bolletta all'utente e la relativa riscossione;

- tale impostazione si evidenzia, tra l'altro, dalle disposizioni che sottendono alla presenza di un unico soggetto gestore che possa beneficiare direttamente di ricavi dalla vendita dei materiali della raccolta differenziata o analoghi e che ha la possibilità di parziale trasferimento all'utenza di tali benefici economici. ARERA prevede infatti un meccanismo di calcolo - finalizzato al miglioramento dell'efficienza del servizio - in cui il suddetto gestore è il soggetto deputato a tale ripartizione dei ricavi tra se stesso e l'utenza (entro limiti predefiniti), in fase di predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF), richiedendosi al soggetto gestore (sempre indicato al singolare) il compito di predisporre il PEF, da cui scaturiscono le tariffe agli utenti;

-dalla prima relazione annuale 2020 (relazione di sintesi, pag. 41-42), ARERA esplicita chiaramente l'intendimento di “accompagnare la transizione, sull'intero territorio nazionale, da tassa a tariffa per lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, nell'intento di “rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti” (relazione di sintesi, pag. 47);

- ne discende un chiaro indirizzo di accentramento di funzioni in capo ad un gestore unico, in quanto l'equilibrio dei costi può essere garantito soltanto se il gestore detiene tutta la filiera, dalla raccolta al trattamento ed al rapporto con l'utenza, risultando, diversamente, la penalizzazione dell'operatore di segmento, non potendo ricevere trasferimento dei benefici sul riconoscimento dei costi (come stabilito da ARERA) percepiti da un soggetto diverso.

- costituisce altra linea di tendenza di ARERA (cfr. deliberazione n. 444/2019/R/RIF) il progressivo sviluppo ed implementazione procedimentale inerente il rapporto con l'utenza, passando dalla carta di qualità del servizio alla gestione dei reclami, dell'informazione etc.

Con riferimento a tale argomento – che di certo rappresenta una delle maggiori novità inerenti il servizio integrato dei rifiuti - occorre rimarcare il ruolo centrale del gestore del servizio, nel delicato aspetto di relazione con l'utenza, laddove a questi viene richiesto di fornire ogni informazione utile inerente tutto il ciclo gestionale, ivi compresi gli aspetti tariffari ed in tal senso è evidente la necessità di un coordinamento unitario.

Rispetto a tali evidenti previsioni ed indirizzi di gestione unica e centralizzata, si riscontra nella realtà del bacino di utenza di competenza dell'Ente, che: a) i Comuni associati gestiscono per larga parte il rapporto con utenza, la riscossione dei corrispettivi, la definizione tariffaria e la gestione dei tributi, oltreché segmenti di servizio come lo spazzamento tramite i cantonieri e talvolta anche con affidamenti diretti a terzi; b) in capo all'Ente, nonostante i progressivi trasferimenti, permangono compiti di tipologia gestionale quale ad es. il ruolo di stazione appaltante per i lavori di ristrutturazione o nuova costruzione dei centri di raccolta (che determinano fatturati o ammortamenti da caricare sulla TARI) o per l'acquisto di contenitori per la raccolta differenziata etc.; c) la raccolta è articolata fra STR (isole ecologiche, ingombranti a domicilio, vetro, abiti usati, olii esausti, servizi di spazzamento, centro del riuso e, quale attività complementare, ecosportelli) e singoli appaltatori (per ARERA "gestori") incaricati direttamente dal Co.A.B.Se.R. nello svolgimento del servizio anche per singoli comuni o talvolta per parte frammentata di servizi oltre ai subappalti relativi.

Per completare il percorso sotto il profilo organizzativo e gestionale funzionale alla definizione del servizio integrato di questo bacino secondo la normativa di legge nazionale e regionale e secondo le linee di indirizzo di ARERA, come sopra rappresentate, anche al fine di scongiurare situazioni di squilibrio economico/finanziario o deficit di risorse che si rendano necessarie, è sufficiente completare il percorso di trasferimento e accorpamento delle funzioni e competenze del servizio integrato in capo ad unico soggetto gestore, quale attività prioritaria in attesa della riorganizzazione conseguente e ritenutane l'ammissibilità e coerenza rispetto ai compiti delineati per il futuro sub-ambito a termini dell'art. 7 L. 1/2018 s.m.i.

Affermata l'equiordinazione del modello *in house* rispetto all'esternalizzazione mediante gara come a suo tempo ritenuto anche dal Consiglio di Stato per il quale: *"L'affidamento diretto, in house, lungi dal rappresentare un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali, costituisce invece una delle tre normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti) costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che,*

*come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti"* (Cons. Stato V, 22 gennaio 2015, n. 257, Ibid. 10 settembre 2014, n. 4599; Ibid. 27 maggio 2014, n. 2716; Id. VI, 11 febbraio 2013, n. 762);

Ritenuto che l'esegesi dell'art. 192 D.lgs. 50/2016 e il dibattito sulle caratteristiche e valenza del procedimento relativo, emerso da ultimo a seguito dell'esito del procedimento avanti la Corte di Giustizia (cfr. Corte Giust. 6 febbraio 2020 C-89/19 e C-91/19) non devono far dimenticare che dal parere del Consiglio di Stato 1° febbraio 2017 n. 282 emerge che il meccanismo procedimentale dell'art. 192 D.lgs. 50/2016 consente *ex se* di procedere all'affidamento in house rendendo operativa in termini di attualità concreta, senza bisogno dell'intermediazione di un'attività provvedimentale preventiva, la legittimazione astratta riconosciuta dal legislatore, con il che la fase di controllo rimessa all'ANAC è tesa a verificare la rispondenza ai requisiti derivanti dalla normativa.

Pertanto, l'affermazione da ultimo ripresa secondo la quale l'in house costituisce un'eccezione alle regole generali del diritto comunitario, che richiedono la gara ai fini dell'affidamento, va intesa nella sua corretta accezione: ossia che la verifica circa la sussistenza dei requisiti dell'in house va fatta in modo puntuale e rigoroso in quanto, all'in house non si applicano le direttive europee.

A tal proposito, l'impianto argomentativo speso nella sentenza 27 maggio 2020 n. 100 della Corte Costituzionale e funzionale a concludere per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192 2° co. D.lgs. 50/2016 è stato speso per ritornare altresì, secondo un orientamento giurisprudenziale, sulla subalternità del modello in house.

Tale percorso, peraltro, sconta la circostanza per cui l'imposizione della subordinazione dell'affidamento secondo il modello *in house providing* alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità è stata espunta dall'ordinamento all'esito di consultazione referendaria rispetto all'art. 23-bis D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in L. 6 agosto 2008 n. 133 e che l'analoga norma di cui all'art. 4 D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in L.

è stata dichiarata incostituzionale per violazione dell'art. 75 Cost. dalla sentenza 20 luglio 2012 n. 199 della Corte Costituzionale, come segue:

*5.2.1.— Il citato art. 4 è stato adottato con d.l. n. 138 del 13 agosto 2011, dopo che, con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), era stata dichiarata l'abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, recante la precedente disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.*

*Quest'ultima si caratterizzava per il fatto che dettava una normativa generale di settore, inerente a quasi tutti i predetti servizi, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi, volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali ed al ricorrere di specifiche condizioni, la cui puntuale regolamentazione veniva, peraltro, demandata ad un*

regolamento governativo, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008).

Con la richiamata consultazione referendaria detta normativa veniva abrogata e si realizzava, pertanto, l'intento referendario di «escludere l'applicazione delle norme contenute nell'art. 23-bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)» (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, conseguentemente, l'applicazione diretta della normativa comunitaria conferente.

A distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell'avvenuta abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, il Governo è intervenuto nuovamente sulla materia con l'impugnato art. 4, il quale, nonostante sia intitolato «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea», detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010.

Essa, infatti, da un lato, rende ancor più remota l'ipotesi dell'affidamento diretto dei servizi, in quanto non solo limita, in via generale, «l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità» (comma 1), analogamente a quanto disposto dall'art. 23-bis (comma 3) del d.l. n. 112 del 2008, .... Tale effetto si verifica a prescindere da qualsivoglia valutazione dell'ente locale, oltre che della Regione, ed anche – in linea con l'abrogato art. 23-bis – in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, che consente, anche se non impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale, allorché l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo "analogo" (il controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario deve essere di "contenuto analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante.

Dall'altro lato, la disciplina recata dall'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 riproduce, ora nei principi, ora testualmente, sia talune disposizioni contenute nell'abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 ...

Alla luce delle richiamate indicazioni – nonostante l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina del servizio idrico integrato – risulta evidente l'analogia, talora la coincidenza, della disciplina contenuta nell'art. 4 rispetto a quella dell'abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e l'identità della ratio ispiratrice.

Le poche novità introdotte dall'art. 4 accentuano, infatti, la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere. Tenuto, poi, conto

*del fatto che l'intento abrogativo espresso con il referendum riguardava «pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica» (sentenza n. 24 del 2011) ai quali era rivolto l'art. 23-bis, non può ritenersi che l'esclusione del servizio idrico integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica sia satisfattiva della volontà espressa attraverso la consultazione popolare, con la conseguenza che la norma oggi all'esame costituisce, sostanzialmente, la reintroduzione della disciplina abrogata con il referendum del 12 e 13 giugno 2011.*

*5.2.2.— La disposizione impugnata viola, quindi, il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale .....*

*In applicazione dei predetti principi, si è già rilevato che la normativa all'esame costituisce ripristino della normativa abrogata, considerato che essa introduce una nuova disciplina della materia, «senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti» (sentenza n. 68 del 1978), in palese contrasto, quindi, con l'intento perseguito mediante il referendum abrogativo...»*

Ne consegue che l'impianto argomentativo utilizzato nella citata sentenza n. 100 del 2020 della Corte Costituzionale non può essere utilmente impiegato al di fuori del contesto di riferimento, in quanto, diversamente opinando, risulterebbe evidente il rischio di una interpretazione incostituzionale dell'art. 192 D.lgs. 50/2016.

Come noto, per l'ordinamento europeo, tre sono i requisiti necessari ai fini del modello di gestione in house:

1. il primo requisito richiesto è la partecipazione pubblica totalitaria, così come chiarito in più pronunce dalla Corte di Giustizia Europea. Su tale punto, tuttavia, nelle nuove direttive europee sopra citate sono contenute novità di rilievo: infatti, è sempre richiesta la partecipazione pubblica, ma viene egualmente configurata una relazione in house anche in presenza di forme di partecipazione diretta di capitali privati, ferme restando determinate condizioni.
2. il secondo requisito richiesto è il cosiddetto controllo analogo che sussiste quando l'ente sia in grado di esercitare sulla società un controllo analogo a quello che lo stesso ente esercita sui propri "servizi interni": in altre parole, l'ente deve disporre di strumenti di controllo più incisivi rispetto a quelli previsti dal diritto civile a favore del socio totalitario; deve, infatti, essere in grado di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'entità affidataria e il controllo esercitato deve essere effettivo, strutturale e funzionale. Inoltre, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che il "controllo analogo" può essere esercitato congiuntamente da più autorità pubbliche che possiedono in comune la partecipazione;
3. il terzo requisito consiste nella prevalenza dell'attività con l'ente affidante: ossia le prestazioni devono essere destinate in via principale ed esclusiva all'ente di riferimento e, conseguentemente, le altre attività devono avere carattere marginale e sussidiario. Secondo la Corte di Giustizia un'impresa svolge la parte più importante della sua attività con l'ente che la detiene se l'attività di detta impresa è destinata principalmente all'ente stesso e ogni altra attività risulta avere solo un carattere marginale; inoltre, nell'ipotesi in cui diversi enti detengono un'impresa, la condizione medesima può ricorrere

qualora tale impresa svolga la parte più importante della propria attività, non necessariamente con questo o con quell'ente, ma con tali enti complessivamente considerati.

Tali valutazioni devono essere svolte alla luce dell'indirizzo per cui il concetto di "mercato" nelle società in house si determina come ambito di attività svolte al di fuori dell'attuazione della missione istituzionale per conto degli enti controllanti (Corte Giust. IV, 8 dicembre 2016 – C-553/2015).

La sussistenza dei tre requisiti sopra descritti, come declinata anche negli artt. 5 D.lgs. 175/2016 e art. 16 D.lgs. 175/2016 in capo alla società STR è esplicitata nella relazione allegata alla presente deliberazione, da intendersi come contributo per la redazione della relazione ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito in Legge 221/2012 che si richiama a formare parte integrante della presente delibera.

Sotto il profilo tecnico, il modello di gestione in house dei servizi sopra descritti si presenta come il più efficiente, economico ed adatto alle esigenze e caratteristiche del territorio anche ai sensi e per gli effetti della valutazione da condurre a termini dell'art. 192 D.lgs. 50/2016

La valutazione circa l'idoneità del modello di gestione prescelto ed i principali contenuti della relazione, richiamata altresì l'istruttoria di cui alla delibera dell'Assemblea Consortile n. 5/2020 dell'Ente, vengono sinteticamente richiamati:

- ai fini dello svolgimento dei servizi si rende praticabile una regia unitaria rappresentata dal soggetto STR che può agire in vece di direzione tecnica dell'Amministrazione oltrechè delle Amministrazioni che la partecipano, contando sul background sin qui sviluppato
- il coordinamento unitario dei servizi integrati esercitati dal soggetto in house direttamente o mediante affidamento a valle comporta la costituzione di un'unità operativa di elevato livello tecnico e consente di mantenere e implementare il livello di know how territoriale raggiunto durante l'attuale gestione;

rinviososi per l'illustrazione per esteso delle valutazioni operate alla detta relazione ex art. 34 34, comma 20, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito in Legge 221/2012 e art. 192 D.lgs. 50/2016.

ne consegue l'individuazione di STR Srl società in house partecipata dai Comuni del sub-ambito, quale soggetto affidatario diretto della gestione integrata per le motivazioni illustrate nella relazione allegata.

L'affidamento mediante gara, al contrario, determinerebbe una sicura frammentazione delle competenze, rendendo difficoltoso il coordinamento dei vari sistemi e facendo perdere la possibilità di realizzare economie di scala già acquisite dal soggetto unico.

A tale riguardo occorre procedere per integrazione del contratto di servizio tra Co.A.B.Se.R. ed STR, che sinteticamente prevede, oltre all'affidamento di tutto il ciclo di trattamento dei rifiuti (differenziati e non, nonché di parte dei servizi di raccolta), la previsione di trasferire alla STR, nel momento di cessazione dell'attività di Co.A.B.Se.R. in forza di legge, il servizio di committenza di tutti i restanti servizi di raccolta ed igiene urbana, oltre che la facoltà di assegnare alla STR stessa anche la gestione diretta degli stessi servizi di raccolta.

Vanno all'uopo considerate inoltre le esigenze manifestate, in diverse occasioni informali, da alcuni Comuni soci ed evidenti dalle attuali strutture disponibili, in particolare per le realtà più esigue, in merito alla

necessità di colmare delle carenze negli uffici, relative a tutto il servizio di gestione del rapporto con gli utenti, ivi compreso, talvolta, il servizio tributi ed i servizi di spazzamento.

Tali esigenze confluiscono in una soluzione efficiente, completando il percorso di complessivo accorpamento delle funzioni e competenze in capo a STR e quindi trasferendo a STR, da parte dell'Ente, la gestione completa di tutto il servizio integrato dei rifiuti urbani, compresa la gestione del rapporto con gli utenti e la possibilità di supporto agli uffici tributi comunali, impregiudicata la già prevista facoltà di esternalizzare in *outsourcing* dei servizi (in particolare quelli di raccolta) per cui non risulti conveniente o sia tecnicamente difficoltoso un esercizio diretto delle mansioni, ricordato, a tal proposito, che i contratti vigenti dei servizi di raccolta, stipulati dal Co.A.B.Se.R. prevedono una specifica clausola di novazione a favore di STR, accettata da tutti gli appaltatori e tenuto conto dell'esigenza di coordinamento con CALSO S.p.A. per l'esecuzione dei servizi di raccolta domiciliare nei Comuni di Monforte e Monchiero.

In tale ottica, completato il percorso di trasferimento e accorpamento delle funzioni e delle competenze, il gestore unico svolge il servizio integrato e predispone il piano finanziario del servizio integrato che sarà assunto, per quanto di competenza, dagli Enti titolati in ragione del percorso procedimentale previsto dalla novella regionale.

Preso atto dell'avviso positivo del legale incaricato rispetto all'analisi giuridica e al percorso procedimentale ora delineato.

Dato atto altresì che la soluzione gestionale risulta perfettamente allineata con la pianificazione finanziaria adottata da questo Consorzio in adempimento alla regolamentazione ARERA.

Considerato infine che il processo di adeguamento e trasformazione del Co.A.B.Se.R. in Consorzio -sub ambito di Area Vasta previsto dalla L.R. 1/2018 sarà portato a compimento immediatamente a seguito della conclusione del procedimento per il completamento dell'attività di trasferimento e accorpamento alla Società STR nei termini sopra esposti.

In merito a quanto sopra, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 53 del 29 giugno 2021 è stato disposto:

1. di approvare l'istruttoria inerente il completamento dell'attività di trasferimento e accorpamento in capo alla società STR srl delle funzioni e competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali come confluita nella narrativa della presente delibera;
2. di approvare, in tale contesto, la relazione qui allegata a formare contributo da sottoporre ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito in Legge 221/2012 e art. 192 D.lgs. 50/2016 (all. A) a termini del punto successivo, conferendo mandato agli uffici di curare i rapporti ed il contraddittorio con i Comuni consorziati per la predisposizione dell'assemblea di cui al punto successivo;
3. di approvare l'integrazione del contratto di servizio vigente secondo lo schema allegato (all. B) a termini del punto successivo;
4. di convocare, per conseguenza, e per gli opportuni adempimenti di competenza l'Assemblea Consortile per deliberare con il seguente ordine del giorno: completamento dell'attività di trasferimento e accorpamento in capo alla società STR delle funzioni e competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti a termini delle vigenti leggi nazionali e regionali.

5. di dare atto che il processo di adeguamento e trasformazione del Co.A.B.Se.R. in Consorzio sub ambito di Area Vasta previsto dalla L.R. 1/2018 in corso sarà portato a compimento a seguito conclusione del procedimento per il completamento dell'attività di trasferimento e accorpamento alla Società STR nei termini sopra esposti, ovvero prevedibilmente entro il prossimo 30 ottobre 2021.

Detta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 53/2021, unitamente alle relazioni e ai documenti allegati, è stata trasmessa a tutti i Comuni consorziati e a tutti i soci della STR, con nota prot. 1662 in data 05.07.2021 e successiva integrazione con nota prot 1670 in data 06.07.2021

I Comuni hanno deliberato in merito comunicando i relativi provvedimenti ed autorizzando i rappresentanti a partecipare alla presente assemblea.

Tutto ciò premesso, ritenuto, considerato,

delibera

1. di completare il trasferimento e accorpamento in capo alla società STR srl delle funzioni e competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali, come confluita nella narrativa della presente delibera e per l'effetto individuare in STR srl il gestore unitario del servizio integrato;

- di approvare la relazione ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito in Legge 221/2012 e art. 192 D.lgs. 50/2016, allegata alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 53 del 29/06/2021;

- di approvare l'integrazione del contratto di servizio vigente secondo lo schema allegato (all. B), conferendo mandato per la sottoscrizione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

*Allegati:*

- *Allegato A: Relazione ai sensi dell'Art.34, comma 20, del D.lgs n. 179/2012, convertito in legge 221/2012 e Art. 192 D.lgs 50/2016*
- *Allegato B: Ricognizione degli obblighi e contratto di servizio contratto sottoscritto in data 21.02.2017 testo integrato e coordinato a seguito dell'addendum in data 22.12.2020 e dell'addendum in data....*
- *Addendum del contratto di servizio ad oggetto "Ricognizione degli obblighi e contratto di servizio per la gestione degli impianti destinati al servizio di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana". Contratto sottoscritto in data 21.02.2017 testo integrato e coordinato a seguito dell'addendum in data 22.12.2020.*

Poiché nessun membro chiede la parola, il Presidente pone in votazione il provvedimento in oggetto ed accerta il seguente risultato:

Presenti	n.34	(pari a quote 78,50%)
Votanti	n.34	(pari a quote 78,50%)
Voti contrari	n.---	(pari a quote ---)
Voti favorevoli	n.34	(pari a quote 78,50%)

Il Presidente dà quindi atto che il provvedimento risulta approvato all'unanimità.

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, il provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.

-----

Verbale letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to: Paolo BORGOGNO

IL SEGRETARIO  
F.to: Dott. Francesco D'AGOSTINO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata senza opposizioni all'Albo Pretorio del Consorzio dal 03/08/2021 al 02/09/2021 compreso per giorni 15 ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, giusta attestazione del funzionario responsabile del Comune di Alba.

Alba, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
F.to: Dott. Francesco D'AGOSTINO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134,3° comma, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267.

Alba, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
F.to: Dott. Francesco D'AGOSTINO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Alba, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Dott. Francesco D'AGOSTINO

## Allegato “C”

### VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 17,00 presso il palazzo municipale del Comune di Sommariva del Bosco, a seguito dell'avviso di convocazione, spedito in tempo utile, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI S.r.l. per deliberare sugli oggetti dei seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE - completamento dell'attività di trasferimento e accorpamento in capo alla società S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l., delle funzioni e competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti a termini delle vigenti leggi nazionali e regionali

All'apertura dell'Assemblea sono presenti:

- n. 38 soci su 54 e precisamente i sigg.:
- BO Carlo – Sindaco di Alba
- LUSSO Michele – Sindaco di Baldissero d'Alba
- FOGLIATO Giovanni – Sindaco di Bra
- PORRO Carlo – Sindaco di Castagnito
- MOLINO Giovanni – Sindaco di Castellinaldo
- BORGOGNO Paolo – Sindaco di Castiglione Falletto
- ARIONE Bruno – Delegato Sindaco di Castiglione Tinella
- BECCHIS Elio – Delegato Sindaco di Ceresole d'Alba
- ZAVATTERI Laura – Delegato Sindaco di Cervere
- FERRONDI Umberto – Delegato Sindaco di Cherasco
- PARUSSO Emiliano – Delegato Sindaco di Corneliano d'Alba
- NOE' Mauro – Sindaco di Cossano Belbo
- VEGLIO Francesca – Delegato Sindaco di Diano d'Alba
- TRINCHERO Iolanda – Delegato Sindaco di Govone
- GARAU Gianfranco – Sindaco di Grinzane Cavour
- MANZONE Simone – Sindaco di Guarene
- GUARENA Massimo – Delegato Sindaco di La Morra
- MARELLO Massimo – Sindaco di Mango
- BARBERO Roberta – Sindaco di Marene
- GHIGO Riccardo – Sindaco di Monchiero

- CAUDA Andrea – Sindaco di Montà d’Alba
- DRAGO Giuseppe – Delegato Sindaco di Montelupo Albese
- ARTUSIO COMBA Silvio – Sindaco di Monticello d’Alba
- GHELLA Annalisa – Sindaco di Neive
- PASSONE Roberto – Sindaco di Novello
- PRINO Mauro – Sindaco di Piobesi d’Alba
- RIORDA Antonio Luigi – Sindaco di Pocapaglia
- ALEDDA Franco – Sindaco di Rodello
- PAUTASSO Giovanni – Delegato Sindaco di Sanfrè
- BADELLINO Giacomo –Sindaco di Santa Vittoria d’Alba
- RABELLINO Riccardo – Delegato Sindaco di S. Stefano Belbo
- MOSCONE Sergio – Sindaco di Serralunga d’Alba
- SEGHESIO Sergio – Sindaco di Sinio
- PEDUSSIA Marco – Vice Sindaco di Sommariva del Bosco
- CORNERO Walter – Sindaco di Sommariva Perno
- PIONZO Andrea – Sindaco di Treiso
- CERRINO Alberto – Sindaco di Trezzo Tinella
- GALLO Margherita – Delegato Sindaco di Verduno

per un totale di Euro € 2.064.306,00 su Euro 2.500.000,00 costituenti il capitale sociale (pari, quindi, al 82,56% del capitale sociale).

Sono altresì presenti:

- Per il Consiglio di Amministrazione:
  - CASTELLENGO Carlo – Presidente
  - GALLIZIO Claudio – Consigliere
  - MANCUSO Pasquale – Consigliere
  - TORASSO Simone - Consigliere
- Per il Collegio sindacale:
  - MARENGO Andrea – Presidente
  - BALESTRA Stefano – Sindaco effettivo

Assente la dott.ssa CASUCCI Giuseppina – Sindaco effettivo

Assente il Revisore Legale: SCAVONE Sara

Il sig. Carlo CASTELLENGO, in qualità di Presidente, dichiara validamente costituita l'Assemblea, essendo rispettato il quorum per deliberare sull' oggetto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 11 comma 6 dello statuto societario, chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore Generale, Signor BERTOLUSSO ing. Piero Giuseppe.

Si passa, quindi, alla discussione del primo punto all'ordine del giorno:

***“GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE - completamento dell'attività di trasferimento e accorpamento in capo alla società S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l., delle funzioni e competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti a termini delle vigenti leggi nazionali e regionali”***

A questo punto il Presidente cede la parola all'ing. Piero Bertolusso affinché illustri detto punto.

Vista la Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i. e, in particolare, i principi e le finalità di cui agli artt. 177, 178, 179, 180, 181, 182 e, in particolare 182-bis (*“principi di autosufficienza e prossimità”*) ed in conformita' alle definizioni di cui all'art. 183 e, in particolare, di cui alla lett. II) *“gestione integrata dei rifiuti”*, delle competenze e criteri generali di cui agli artt. 195, 196, 197, 198 e 200 e ss.;

Visto, in particolare, in materia di *“organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”* l'art. 200 comma 1 del citato decreto legislativo ove annovera fra i criteri:

- il servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- considerazione delle precedenti delimitazioni affinché la nuova organizzazione territoriale si discosti dalla precedente solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità;

Visto in particolare l'art. 201 comma 4, in materia di *“disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”*, per il quale:

*"4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi ..... sono affidate , ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:*

*a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;*

*b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani prodotti all'interno... ", secondo la novella di cui all'art. 35 comma 1 lett. a) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, non ancora convertito in legge, nel rispetto dei criteri per ambito di cui al comma 2;*

Relativamente alla nozione di servizio pubblico va citato l'articolo 112 del T.U.E.L. rubricato "Servizi pubblici locali" che al comma 1 recita: "*Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.*".

Il servizio pubblico assume quindi la denominazione di locale quando è caratterizzato dai seguenti elementi:

- imputabilità all'Ente locale del servizio (per natura o per scelta legale o amministrativa);
- oggetto del servizio consistente nella produzione di beni ed attività destinati alla comunità locale;
- scopo consistente nella realizzazione di fini sociali e nella promozione e sviluppo delle comunità locali.

Tuttavia, va sottolineato che si tratta di nozione parziale sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo (circoscritta ai soli enti locali) da integrare con la normativa europea e con i prevalenti principi europei.

A tal proposito va sottolineato che in ambito europeo non viene utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), rinvenibile, in particolare, negli articoli 14 e 106 del TFUE (Trattato per il funzionamento dell'Unione Europea). Infatti, come sancito dalla Corte Costituzionale, detti articoli non fissano le condizioni di uso di tale ultima espressione ma, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (*ex multis*, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa

del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001, nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG ove limitata all'ambito locale e quella interna di SPL di rilevanza economica, hanno “*contenuto omologo*” (Corte Costituzionale n. 272/ 2004), (Corte Costituzionale - 325/2010).

Momento fondamentale di tale percorso è rappresentato dalla sentenza 20 luglio 2012 n. 199, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 e successive modificazioni (rubricata "*Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione Europea* ") per violazione dell'articolo 75 della Costituzione.

Con tale sentenza, la Corte Costituzionale ha azzerato la normativa allora vigente in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, stigmatizzando il tentativo evidente di riproporre secondo mutate forme l'assetto che l'esito referendario aveva respinto. Da ciò è derivata l'applicazione ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non toccata da detta sentenza, della normativa e dei principi generali dell'ordinamento europeo e dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale.

Ne consegue che tre sono i modelli di organizzazione dei servizi pubblici e di scelta del soggetto gestore e/o affidatario e del tutto alternativi fra loro:

- a) ricorso al mercato ossia all'evidenza pubblica con la scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza;
- b) partenariato pubblico privato (cosiddetto PPI) modello delle società miste che si realizza con la gara a doppio oggetto (riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio). La società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l'affidamento della missione medesima;
- c) affidamento in house, che consente l'affidamento diretto, senza previa gara, a un soggetto che solo formalmente, e non sostanzialmente, è diverso dall'ente affidante. Il che è consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. in presenza di tre condizioni: 1) totale partecipazione pubblica; 2) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; 3) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

A seguito della sopraccitata sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n. 199, il legislatore è intervenuto in materia di servizi pubblici locali con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, dal titolo "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*". Infatti, l'articolo 34 ("*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*") comma 20 prevede che "*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*".

Da quanto sopra esposto deriva che, secondo la normativa vigente, il ricorso all'in house è ammissibile sussistendo i presupposti e le condizioni previsti dall'ordinamento europeo e ferma restando l'evidenza delle ragioni che supportano tale scelta di gestione.

A tali norme si aggiunge il compendio normativo del D.lgs. 50/2016, in attuazione delle Direttive 23/24/25/2014 e che ha introdotto l'art. 5 D.lgs. 50/2016, che, fra l'altro, disciplina l'affidamento in house.

Tale normativa è richiamata dall'art. 16 D.lgs. 175/2016 che, nelle more, ha istituzionalizzato il fenomeno della società in house, secondo gli indirizzi del legislatore comunitario e nazionale.

Come anche ampiamente affermato nei considerando 7, 8, 9 della direttiva 2014 n. 24 UE, va sottolineato che la scelta sulla modalità di gestione dei servizi pubblici e sulla esternalizzazione degli stessi compete esclusivamente alle autorità pubbliche: il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni non si esprime riguardo l'opzione degli Stati membri se garantire un servizio pubblico attraverso i propri stessi servizi o se affidarli invece ad un terzo.

Infatti, come chiarito a suo tempo ne "*Il Libro Verde*", il dibattito sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni "*si colloca a valle della scelta economica ed organizzativa effettuata da un ente locale o nazionale (principio di libera amministrazione) e non può essere interpretato come un dibattito mirante ad esprimere un*

*apprezzamento generale riguardo la scelta se esternalizzare o meno la gestione dei servizi pubblici".*

A tal proposito va sottolineato che il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche è, accanto al principio di tutela della concorrenza, un principio fondamentale del Diritto Europeo. Si tratta della libertà per i soggetti pubblici di organizzare (autorganizzare) come meglio ritengono le prestazioni dei servizi di rispettivo interesse: attraverso l'autoproduzione, la cooperazione e l'esternalizzazione.

Le ultime direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio si sono poste in continuità recependo gran parte dei principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea. Si tratta delle direttive: 2014/24/UE; 2014/25/UE e 2014/23/UE pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 28 marzo 2014 ed in corso di recepimento nell'ordinamento italiano.

Secondo il considerando n. 5 della direttiva settori ordinari n. 2014/24/UE: "*È opportuno rammentare che nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva.*

Vista la L. Regione Piemonte 10 gennaio 2018 s.m.i. recante "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000 n. 44 e 24 maggio 2012 n. 7*";

Vista la L. Reg. Piemonte 16 febbraio 2021 n. 4 recante "*modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018 n. 1*";

Visti, in particolare, l'art. 3 della citata legge regionale recante "*sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 1/2018*" e la conseguente novella dell'art. 7 per la quale al comma 1 si stabilisce che "*ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l'ambito territoriale ottimale è il territorio regionale, articolato in sub-ambiti territoriali di area vasta, come delimitati nella cartografia di cui all'Allegato A bis e costituiti dai comuni di cui all'allegato A ter*" rispettivamente corrispondenti all'Allegato A e B della legge regionale di riforma;

Visto, fra l'altro, l'art. 10 comma 2 della citata legge regionale per cui "*L'Allegato A (Schema di convenzione e statuto tipo del consorzio di area vasta) di cui all'articolo 33, comma 2, della legge regionale 1/2018 è sostituito dall'allegato C alla presente legge*";

Assunta a fini interpretativi dell'Allegato C la comunicazione prot. 54139/2021 in data 10 maggio 2021 con la quale la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Servizi Ambientali avverte che *“su richiesta del Dipartimento affari regionali della Conferenza del Consiglio dei Ministri la Regione ha dovuto assumere l’impegno istituzionale di abrogare la previsione dell’art. 6, comma 3 della Convenzione tipo, al fine di evitare il ricorso per illegittimità avanti la Corte Costituzionale”* e che *“è stato altresì riscontrato un refuso all’articolo 9, comma 4 della convenzione tipo e all’articolo 14, comma 1, dello Statuto tipo nella parte in cui indicano tra gli atti fondamentali dell’ente la “tariffa per ciascun comune”, confermando che “questo atto, la cui approvazione rientra nella competenza di ciascun comune, non va dunque indicato come atto fondamentale del consorzio;*

Visto l’art. 4 della legge regionale citata recante *“modifica all’art. 8 della legge regionale 1/2018”*, in forza della quale al comma 1 *“I comuni esercitano, singolarmente o in forma associata secondo il sub-ambito o l’ambito territoriale ottimale identificato e organizzato ai sensi dell’articolo 7, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, costituite nel loro complesso dalle seguenti funzioni”*, fra cui, in particolare, alla lett. c) l’*“approvazione del piano finanziario”*; d) la *“definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi”*; e) l’*“affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione”*, riconfermandosi, dunque, ad eccezione delle conseguenze della novella in tema di organizzazione, il precedente assetto in tema di funzioni;

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile dell’Associazione Ambito Cuneese Ambiente – A.A.C. di cui al verbale n. 12 del 21 dicembre 2020 avente ad oggetto *“rinnovo ricognizione, presa d’atto, riconoscimento e approvazione degli affidamenti esistenti nell’ambito CN 3”*, anche con riferimento al Bacino Albese-Braidese e all’affidamento in capo a S.T.R. ha statuito *“di prendere atto degli affidamenti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica esistenti nell’ambito ... e procedere all’approvazione, riconoscendo la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento nazionale ed europeo per la forma di affidamento prescelta, nonché degli obblighi di servizio pubblico riscontrabili nella gestione dei citati servizi pubblici, come specificato in premessa”*;

Richiamata la deliberazione n. 5 del 15 luglio 2020 dell’Assemblea Consortile dell’Ente avente ad oggetto: *“<<Contratto di servizio tra il Co.A.B.Se.R. e la S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l. ad oggetto <ricognizione degli obblighi e contratto di servizio per la gestione degli impianti destinati al servizio di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e di igiene urbana>. Adeguamento dell’affidamento e quindi del*

*contratto di servizio conseguente ai programmi e agli investimenti operati e operandi da STR>>” e la conseguente integrazione del contratto di servizio regolarmente stipulata in data 22 dicembre 2020;*

Richiamata la deliberazione n. 69 del 10 novembre 2020 del Consiglio di Amministrazione dell’Ente avente ad oggetto “*Valutazioni ed approfondimenti relativi alle prospettive ed opportunità organizzative di bacino, tramite la STR, in relazione alle disposizioni e prospettive della regolazione tariffaria di ARERA*”;

Ricordato, in particolare, che:

-con la Deliberazione n° 443/2019/R/RIF, l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che *ope legis* ha assunto le funzioni di regolazione delle tariffe anche nel settore della gestione dei rifiuti a decorrere dal 2018, ha fissato le regole per la predisposizione, validazione ed approvazione delle tariffe (in questo caso anche tributi) inerenti il ciclo di gestione dei rifiuti urbani, da applicare alle utenze;

- che la suddetta Deliberazione si completa con l’allegato Metodo di calcolo tariffario (MTR) che dispone in dettaglio le modalità di conteggio dei costi e ricavi e le competenze in tale settore;

-dall’esame della suddetta Delibera 443/2019 e del relativo MTR si evidenzia, tra l’altro, una impostazione, verosimilmente mutuata dai settori dell’energia, reti, ciclo idrico, laddove sostanzialmente sono presenti gestori, che in quanto tali si occupano di tutta la filiera e sino alla bollettazione all’utente o Enti di governo e gestori (caso del ciclo idrico) che, anche in questo caso hanno il compito della gestione integrata che comprende l’emissione della bolletta all’utente e la relativa riscossione;

- tale impostazione si evidenzia, tra l’altro, dalle disposizioni che sottendono alla presenza di un unico soggetto gestore che possa beneficiare direttamente di ricavi dalla vendita dei materiali della raccolta differenziata o analoghi e che ha la possibilità di parziale trasferimento all’utenza di tali benefici economici. ARERA prevede infatti un meccanismo di calcolo - finalizzato al miglioramento dell’efficienza del servizio - in cui il suddetto gestore è il soggetto deputato a tale ripartizione dei ricavi tra se stesso e l’utenza (entro limiti predefiniti), in fase di predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF), richiedendosi al soggetto gestore (sempre indicato al singolare) il compito di predisporre il PEF, da cui scaturiscono le tariffe agli utenti;

-dalla prima relazione annuale 2020 (relazione di sintesi, pag. 41-42), ARERA esplicita chiaramente l’intendimento di “*accompagnare la transizione, sull’intero territorio*

*nazionale, da tassa a tariffa per lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, nell’intento di “rafforzare l’attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell’ambito del ciclo integrato dei rifiuti” (relazione di sintesi, pag. 47);*

- ne discende un chiaro indirizzo di accentramento di funzioni in capo ad un gestore unico, in quanto l’equilibrio dei costi può essere garantito soltanto se il gestore detiene tutta la filiera, dalla raccolta al trattamento ed al rapporto con l’utenza, risultando, diversamente, la penalizzazione dell’operatore di segmento, non potendo ricevere trasferimento dei benefici sul riconoscimento dei costi (come stabilito da ARERA) percepiti da un soggetto diverso.

- costituisce altra linea di tendenza di ARERA (cfr. deliberazione n. 444/2019/R/RIF) il progressivo sviluppo ed implementazione procedimentale inerente il rapporto con l’utenza, passando dalla carta di qualità del servizio alla gestione dei reclami, dell’informazione etc.

Con riferimento a tale argomento – che di certo rappresenta una delle maggiori novità inerenti il servizio integrato dei rifiuti - occorre rimarcare il ruolo centrale del gestore del servizio, nel delicato aspetto di relazione con l’utenza, laddove a questi viene richiesto di fornire ogni informazione utile inerente tutto il ciclo gestionale, ivi compresi gli aspetti tariffari ed in tal senso è evidente la necessità di un coordinamento unitario.

Rispetto a tali evidenti previsioni ed indirizzi di gestione unica e centralizzata, si riscontra nella realtà del bacino di utenza di competenza dell’Ente, che: a) i Comuni associati gestiscono per larga parte il rapporto con utenza, la riscossione dei corrispettivi, la definizione tariffaria e la gestione dei tributi, oltrechè segmenti di servizio come lo spazzamento tramite i cantonieri e talvolta anche con affidamenti diretti a terzi; b) in capo all’Ente, nonostante i progressivi trasferimenti, permangono compiti di tipologia gestionale quale ad es. il ruolo di stazione appaltante per i lavori di ristrutturazione o nuova costruzione dei centri di raccolta (che determinano fatturati o ammortamenti da caricare sulla TARI) o per l’acquisto di contenitori per la raccolta differenziata etc.; c) la raccolta è articolata fra STR (isole ecologiche, ingombranti a domicilio, vetro, abiti usati, olii esausti, servizi di spazzamento, centro del riuso e, quale attività complementare, ecosportelli) e singoli appaltatori (per ARERA “gestori”) incaricati direttamente dal Co.A.B.Se.R. nello

svolgimento del servizio anche per singoli comuni o talvolta per parte frammentata di servizi oltre ai subappalti relativi.

Per completare il percorso sotto il profilo organizzativo e gestionale funzionale alla definizione del servizio integrato di questo bacino secondo la normativa di legge nazionale e regionale e secondo le linee di indirizzo di ARERA, come sopra rappresentate, anche al fine di scongiurare situazioni di squilibrio economico/finanziario o deficit di risorse che si rendano necessarie, è sufficiente completare il percorso di trasferimento e accorpamento delle funzioni e competenze del servizio integrato in capo ad unico soggetto gestore, quale attività prioritaria in attesa della riorganizzazione conseguente e ritenutane l'ammissibilità e coerenza rispetto ai compiti delineati per il futuro sub-ambito a termini dell'art. 7 L. 1/2018 s.m.i.

Affermata l'equiordinazione del modello *in house* rispetto all'esternalizzazione mediante gara come a suo tempo ritenuto anche dal Consiglio di Stato per il quale: "*L'affidamento diretto, in house, lungi dal rappresentare un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali, costituisce invece una delle tre normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti) costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti*" (Cons. Stato V, 22 gennaio 2015, n. 257, Ibid. 10 settembre 2014, n. 4599; Ibid. 27 maggio 2014, n. 2716; Id. VI, 11 febbraio 2013, n. 762); Ritenuto che l'esegesi dell'art. 192 D.lgs. 50/2016 e il dibattito sulle caratteristiche e valenza del procedimento relativo, emerso da ultimo a seguito dell'esito del procedimento avanti la Corte di Giustizia (cfr. Corte Giust. 6 febbraio 2020 C-89/19 e C-91/19) non devono far dimenticare che dal parere del Consiglio di Stato 1° febbraio 2017 n. 282 emerge che il meccanismo procedimentale dell'art. 192 D.lgs. 50/2016 consente *ex se* di procedere all'affidamento in house rendendo operativa in termini di attualità concreta, senza bisogno dell'intermediazione di un'attività provvedimentale preventiva, la legittimazione astratta riconosciuta dal legislatore, con il che la fase di controllo rimessa all'ANAC è tesa a verificare la rispondenza ai requisiti derivanti dalla normativa.

Pertanto, l'affermazione da ultimo ripresa secondo la quale l'in house costituisce un'eccezione alle regole generali del diritto comunitario, che richiedono la gara ai fini dell'affidamento, va intesa nella sua corretta accezione: ossia che la verifica circa la sussistenza dei requisiti dell'in house va fatta in modo puntuale e rigoroso in quanto, all'in house non si applicano le direttive europee.

A tal proposito, l'impianto argomentativo speso nella sentenza 27 maggio 2020 n. 100 della Corte Costituzionale e funzionale a concludere per l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192 2° co. D.lgs. 50/2016 è stato speso per ritornare altresì, secondo un orientamento giurisprudenziale, sulla subalternità del modello in house.

Tale percorso, peraltro, sconta la circostanza per cui l'imposizione della subordinazione dell'affidamento secondo il modello *in house providing* alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità è stata espunta dall'ordinamento all'esito di consultazione referendaria rispetto all'art. 23-bis D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in L. 6 agosto 2008 n. 133 e che l'analoga norma di cui all'art. 4 D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in L.

è stata dichiarata incostituzionale per violazione dell'art. 75 Cost. dalla sentenza 20 luglio 2012 n. 199 della Corte Costituzionale, come segue:

*5.2.1.— Il citato art. 4 è stato adottato con d.l. n. 138 del 13 agosto 2011, dopo che, con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), era stata dichiarata l'abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, recante la precedente disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Quest'ultima si caratterizzava per il fatto che dettava una normativa generale di settore, inerente a quasi tutti i predetti servizi, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi, volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali ed al ricorrere di specifiche condizioni, la cui puntuale regolamentazione veniva, peraltro, demandata ad un regolamento governativo, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 7*

settembre 2010 n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008).

Con la richiamata consultazione referendaria detta normativa veniva abrogata e si realizzava, pertanto, l'intento referendario di «escludere l'applicazione delle norme contenute nell'art. 23-bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)» (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, conseguentemente, l'applicazione diretta della normativa comunitaria conferente.

A distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell'avvenuta abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, il Governo è intervenuto nuovamente sulla materia con l'impugnato art. 4, il quale, nonostante sia intitolato «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea», detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010.

Essa, infatti, da un lato, rende ancor più remota l'ipotesi dell'affidamento diretto dei servizi, in quanto non solo limita, in via generale, «l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità» (comma 1), analogamente a quanto disposto dall'art. 23-bis (comma 3) del d.l. n. 112 del 2008, ..... Tale effetto si verifica a prescindere da qualsivoglia valutazione dell'ente locale, oltre che della Regione, ed anche – in linea con l'abrogato art. 23-bis – in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, che consente, anche se non impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale, allorché l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo "analogo" (il controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario deve essere di "contenuto analogo" a quello

*esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante.*

*Dall'altro lato, la disciplina recata dall'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 riproduce, ora nei principi, ora testualmente, sia talune disposizioni contenute nell'abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 ...*

*Alla luce delle richiamate indicazioni – nonostante l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina del servizio idrico integrato – risulta evidente l'analogia, talora la coincidenza, della disciplina contenuta nell'art. 4 rispetto a quella dell'abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e l'identità della ratio ispiratrice.*

*Le poche novità introdotte dall'art. 4 accentuano, infatti, la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere. Tenuto, poi, conto del fatto che l'intento abrogativo espresso con il referendum riguardava «pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica» (sentenza n. 24 del 2011) ai quali era rivolto l'art. 23-bis, non può ritenersi che l'esclusione del servizio idrico integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica sia soddisfattiva della volontà espressa attraverso la consultazione popolare, con la conseguenza che la norma oggi all'esame costituisce, sostanzialmente, la reintroduzione della disciplina abrogata con il referendum del 12 e 13 giugno 2011.*

*5.2.2.— La disposizione impugnata viola, quindi, il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale .....*

*In applicazione dei predetti principi, si è già rilevato che la normativa all'esame costituisce ripristino della normativa abrogata, considerato che essa introduce una nuova disciplina della materia, «senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti» (sentenza n. 68 del 1978), in palese contrasto, quindi, con l'intento perseguito mediante il referendum abrogativo...”*

Ne consegue che l'impianto argomentativo utilizzato nella citata sentenza n. 100 del 2020 della Corte Costituzionale non può essere utilmente impiegato al di fuori del contesto di riferimento, in quanto, diversamente opinando, risulterebbe evidente il rischio di una interpretazione incostituzionale dell'art. 192 D.lgs. 50/2016.

Come noto, per l'ordinamento europeo, tre sono i requisiti necessari ai fini del modello di gestione in house:

1. il primo requisito richiesto è la partecipazione pubblica totalitaria, così come chiarito in più pronunce dalla Corte di Giustizia Europea. Su tale punto, tuttavia, nelle nuove direttive europee sopra citate sono contenute novità di rilievo: infatti, è sempre richiesta la partecipazione pubblica, ma viene egualmente configurata una relazione in house anche in presenza di forme di partecipazione diretta di capitali privati, ferme restando determinate condizioni.
2. il secondo requisito richiesto è il cosiddetto controllo analogo che sussiste quando l'ente sia in grado di esercitare sulla società un controllo analogo a quello che lo stesso ente esercita sui propri "servizi interni": in altre parole, l'ente deve disporre di strumenti di controllo più incisivi rispetto a quelli previsti dal diritto civile a favore del socio totalitario; deve, infatti, essere in grado di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'entità affidataria e il controllo esercitato deve essere effettivo, strutturale e funzionale. Inoltre, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che il "controllo analogo" può essere esercitato congiuntamente da più autorità pubbliche che possiedono in comune la partecipazione;
3. il terzo requisito consiste nella prevalenza dell'attività con l'ente affidante: ossia le prestazioni devono essere destinate in via principale ed esclusiva all'ente di riferimento e, conseguentemente, le altre attività devono avere carattere marginale e sussidiario. Secondo la Corte di Giustizia un'impresa svolge la parte più importante della sua attività con l'ente che la detiene se l'attività di detta impresa è destinata principalmente all'ente stesso e ogni altra attività risulta avere solo un carattere marginale; inoltre, nell'ipotesi in cui diversi enti detengono un'impresa, la condizione medesima può ricorrere qualora tale impresa svolga la parte più importante della propria attività, non necessariamente con questo o con quell'ente, ma con tali enti complessivamente considerati.

Tali valutazioni devono essere svolte alla luce dell'indirizzo per cui il concetto di "mercato" nelle società in house si determina come ambito di attività svolte al di fuori dell'attuazione della missione istituzionale per conto degli enti controllanti (Corte Giust. IV, 8 dicembre 2016 – C-553/2015).

La sussistenza dei tre requisiti sopra descritti, come declinata anche negli artt. 5 D.lgs. 175/2016 e art. 16 D.lgs. 175/2016 in capo alla società STR è esplicitata nella relazione allegata alla presente deliberazione, da intendersi come contributo per la redazione della relazione ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del Decreto Legge n.

179/2012, convertito in Legge 221/2012 che si richiama a formare parte integrante della presente delibera.

Sotto il profilo tecnico, il modello di gestione in house dei servizi sopra descritti si presenta come il più efficiente, economico ed adatto alle esigenze e caratteristiche del territorio anche ai sensi e per gli effetti della valutazione da condurre a termini dell'art. 192 D.lgs.50/2016

La valutazione circa l'idoneità del modello di gestione prescelto ed i principali contenuti della relazione, richiamata altresì l'istruttoria di cui alla delibera dell'Assemblea Consortile n. 5/2020 dell'Ente, vengono sinteticamente richiamati:

- ai fini dello svolgimento dei servizi si rende praticabile una regia unitaria rappresentata dal soggetto STR che può agire in vece di direzione tecnica dell'Amministrazione oltrechè delle Amministrazioni che la compartecipano, contando sul background sin qui sviluppato
- il coordinamento unitario dei servizi integrati esercitati dal soggetto in house direttamente o mediante affidamento a valle comporta la costituzione di un'unità operativa di elevato livello tecnico e consente di mantenere e implementare il livello di know how territoriale raggiunto durante l'attuale gestione;

rinvinandosi per l'illustrazione per esteso delle valutazioni operate alla detta relazione *ex art.* 34 34, comma 20, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito in Legge 221/2012 e art. 192 D.lgs. 50/2016.

Ne consegue l'individuazione di STR Srl società in house compartecipata dai Comuni del sub-ambito, quale soggetto affidatario diretto della gestione integrata per le motivazioni illustrate nella relazione allegata.

L'affidamento mediante gara, al contrario, determinerebbe una sicura frammentazione delle competenze, rendendo difficoltoso il coordinamento dei vari sistemi e facendo perdere la possibilità di realizzare economie di scala già acquisite dal soggetto unico.

A tale riguardo occorre procedere per integrazione del contratto di servizio tra Co.A.B.Se.R. ed STR, che sinteticamente prevede, oltre all'affidamento di tutto il ciclo di trattamento dei rifiuti (differenziati e non, nonchè di parte dei servizi di raccolta), la previsione di trasferire alla STR, nel momento di cessazione dell'attività di Co.A.B.Se.R. in forza di legge, il servizio di committenza di tutti i restanti servizi di raccolta ed igiene urbana, oltre che la facoltà di assegnare alla STR stessa anche la gestione diretta degli stessi servizi di raccolta. Vanno all'uopo considerate inoltre le esigenze manifestate, in diverse occasioni informali, da alcuni Comuni soci ed evidenti dalle attuali strutture disponibili, in particolare per le realtà

più esigue, in merito alla necessità di colmare delle carenze negli uffici, relative a tutto il servizio di gestione del rapporto con gli utenti, ivi compreso, talvolta, il servizio tributi ed i servizi di spazzamento.

Tali esigenze confluiscono in una soluzione efficiente, completando il percorso di complessivo accorpamento delle funzioni e competenze in capo a STR e quindi trasferendo a STR, da parte dell'Ente, la gestione completa di tutto il servizio integrato dei rifiuti urbani, compresa la gestione del rapporto con gli utenti e la possibilità di supporto agli uffici tributi comunali, impregiudicata la già prevista facoltà di esternalizzare in *outsourcing* dei servizi (in particolare quelli di raccolta) per cui non risulti conveniente o sia tecnicamente difficoltoso un esercizio diretto delle mansioni, ricordato, a tal proposito, che i contratti vigenti dei servizi di raccolta, stipulati dal Co.A.B.Se.R. prevedono una specifica clausola di novazione a favore di STR, accettata da tutti gli appaltatori e tenuto conto dell'esigenza di coordinamento con CALSO S.p.A. per l'esecuzione dei servizi di raccolta domiciliare nei Comuni di Monforte e Monchiero.

In tale ottica, completato il percorso di trasferimento e accorpamento delle funzioni e delle competenze, il gestore unico svolge il servizio integrato e predispose il piano finanziario del servizio integrato che sarà assunto, per quanto di competenza, dagli Enti titolati in ragione del percorso procedimentale previsto dalla novella regionale.

Preso atto dell'avviso positivo del legale incaricato rispetto all'analisi giuridica e al percorso procedimentale ora delineato.

Dato atto altresì che la soluzione gestionale risulta perfettamente allineata con la pianificazione finanziaria adottata da questo Consorzio in adempimento alla regolamentazione ARERA.

Considerato infine che il processo di adeguamento e trasformazione del Co.A.B.Se.R. in Consorzio –sub ambito di Area Vasta previsto dalla L.R. 1/2018 sarà portato a compimento immediatamente a seguito della conclusione del procedimento per il completamento dell'attività di trasferimento e accorpamento alla Società STR nei termini sopra esposti.

In merito a quanto sopra, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Co.A.B.Se.R n° 53 del 29 giugno 2021 è stato disposto:

1. di approvare l'istruttoria inerente il completamento dell'attività di trasferimento e accorpamento in capo alla società STR srl delle funzioni e competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali come confluita nella narrativa della presente delibera;

2. di approvare, in tale contesto, la relazione qui allegata a formare contributo da sottoporre ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito in Legge 221/2012 e art. 192 D.lgs. 50/2016 (all. A) a termini del punto successivo, conferendo mandato agli uffici di curare i rapporti ed il contraddittorio con i Comuni consorziati per la predisposizione dell'assemblea di cui al punto successivo;
3. di approvare l'integrazione del contratto di servizio vigente secondo lo schema allegato (all. B) a termini del punto successivo;
4. di convocare, per conseguenza, e per gli opportuni adempimenti di competenza l'Assemblea Consortile per deliberare con il seguente ordine del giorno: completamento dell'attività di trasferimento e accorpamento in capo alla società STR delle funzioni e competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti a termini delle vigenti leggi nazionali e regionali.
5. di dare atto che il processo di adeguamento e trasformazione del Co.A.B.Se.R. in Consorzio sub ambito di Area Vasta previsto dalla L.R. 1/2018 in corso sarà portato a compimento a seguito conclusione del procedimento per il completamento dell'attività di trasferimento e accorpamento alla Società STR nei termini sopra esposti, ovvero prevedibilmente entro il prossimo 30 ottobre 2021.

Detta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 53/2021, unitamente alle relazioni e ai documenti allegati, è stata trasmessa a tutti i Comuni soci della STR in quanto consorziati, con nota prot.1662 in data 05.07.2021 e successiva integrazione con nota prot 1670 in data 06.07.2021.

Con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione di questa Società in data 14 luglio 2021 è stato disposto:

- di prendere atto ed acquisire l'istruttoria del Co.A.B.Se.R. formalizzata con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 53 del 29.06.2021 inerente il completamento dell'attività di trasferimento e accorpamento in capo alla società STR srl delle funzioni e competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali come confluita nella narrativa della presente delibera;
- di prendere atto ed acquisire, in tale contesto, la relazione del Co.A.B.Se.R. qui allegata a formare contributo da sottoporre ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito in Legge 221/2012 e art. 192 D.lgs. 50/2016 (all. A) a termini del punto successivo;

- di approvare l'integrazione del contratto di servizio vigente secondo lo schema allegato (all. B) a termini del punto successivo;
- di convocare, per conseguenza, e per gli opportuni adempimenti di competenza l'Assemblea dei Soci per deliberare con il seguente ordine del giorno: *completamento dell'attività di trasferimento e accorpamento in capo alla società STR delle funzioni e competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti a termini delle vigenti leggi nazionali e regionali.*

Al termine della relazione del direttore generale, intervengono alcuni Soci per rappresentare argomenti attinenti le attività gestionali dalla STR, come peraltro annunciati con apposita nota da parte del Comune di Guarene, registrata al protocollo. Conclusa la discussione, il Presidente rinvia a successivi approfondimenti, che saranno svolti dal Consiglio di Amministrazione, per una successiva disamina e valutazione in sede di un prossimo incontro tra i soci, rilevando l'opportunità che questo possa avvenire in occasione della prossima seduta dell'assemblea.

Successivamente, il Presidente sottopone all'Assemblea quanto all'ordine del giorno come da documentazione trasmessa ai Soci in sede di convocazione e come relazionato dal direttore generale, ovvero:

1. di prendere atto ed accettare quanto disposto con la deliberazione dell'assemblea consortile del Co.A.B.Se.R. in data 30 luglio 2021, di completamento del trasferimento e accorpamento in capo alla società STR srl delle funzioni e competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali, così come la documentazione ivi allegata e per l'effetto di individuazione in STR srl del gestore unitario del servizio integrato

- di approvare per conseguenza l'integrazione del contratto di servizio vigente secondo lo schema allegato (all. B), conferendo mandato per la sottoscrizione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**L'Assemblea, all'unanimità, approva quanto proposto dal Presidente.**

Alle ore 18,00, nulla avendo più da discutere e non avendo nessun altro componente chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Si allegano:

Allegato B) RICOGNIZIONE DEGLI OBBLIGHI E CONTRATTO DI SERVIZIO -  
CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 21 FEBBRAIO 2017 - TESTO

INTEGRATO E COORDINATO A SEGUITO DELL'ADDENDUM IN DATA  
22.12.2020 E DELL'ADDENDUM IN DATA 30.07.2021

IL PRESIDENTE

F.to Carlo Castellengo

IL SEGRETARIO

F.to Piero Giuseppe Bertolusso